



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE

Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli

***[Reg.ti (CE) nn.2200/96 e 1148/2001 – Legge 29 aprile 2005, n. 71 – Decreto legislativo 10
dicembre 2002, n. 306 – DM 1 agosto 2005]***

SEZIONE I

PREMESSA

Indice della sezione

- 1.1 La qualità dei prodotti ortofrutticoli**
- 1.2 Aspetti normativi**
- 1.3 Organismi preposti al coordinamento e all'attività di controllo**
- 1.4 Oggetto dei controlli**

1.1 La qualità dei prodotti ortofrutticoli

Il concetto di qualità merceologica è stato standardizzato a livello europeo attraverso l'adozione di regolamenti comunitari (c.d. Norme di qualità), che definiscono i parametri merceologici da rispettare per singolo prodotto, affinché questo possa essere commercializzato sia all'interno della UE e sia da/per Paesi terzi.

La necessità di fissare le norme di qualità è nata dall'esigenza di instaurare una politica agricola comune che :

- realizzasse un equilibrio tra offerta e domanda dei prodotti, tenendo conto anche degli scambi con i Paesi terzi;
- eliminasse dal mercato prodotti di qualità non soddisfacente;
- orientasse le produzioni in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori, tutelarne i propri diritti, garantendo così un equilibrato rapporto qualità/prezzo e facilitando le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo anche a migliorare la redditività della produzione.

Per ciascun prodotto le norme di qualità valutano alcuni parametri esteriori, come ad esempio la forma, il colore, il calibro ed individuano le modalità di presentazione.

In base alle valutazioni dei vari parametri sono definite le diverse categorie di prodotto (extra, prima e seconda) e le relative tolleranze.

Le norme di qualità hanno il merito di aver standardizzato ed uniformato la qualità dei prodotti ortofrutticoli offerti. Ogni prodotto, quindi, può essere classificato a seconda delle sue specifiche caratteristiche attraverso un unico sistema, a prescindere dal metodo di produzione utilizzato (agricoltura biologica, lotta integrata, etc.) e dall'eventuale denominazione di origine.

Questo sistema di classificazione è utilizzato a tutti i livelli della filiera, fino al punto di vendita, dove il consumatore ritrova sull'etichetta o su appositi cartelli le indicazioni rese obbligatorie dalle norme di qualità.

1.2 Aspetti normativi

Ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 del 28.10.1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, del reg. (CE) n. 1148/2001 del 12.06.2001, modificato dal reg. (CE) n. 2379/2001e dal reg. (CE) n. 408/2003 e derogato dal reg. (CE) n. 2540/2001 del 21.12.2001, della legge 29 aprile 2005, n. 71, nonché del , DM 1 agosto 2005, è stato istituito un regime di controlli, mirato alla verifica della conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi e secchi, disposte da appositi regolamenti comunitari, destinati al consumo, commercializzati sia nell'ambito del mercato interno, che da e per i Paesi terzi e detenuti dagli operatori in tutte le fasi della commercializzazione. Relativamente agli aspetti sanzionatori il decreto legislativo 10 dicembre 2002 n. 306, modificato dalla legge 29 aprile 2005 n. 71, detta nuove norme sulla base delle predette disposizioni comunitarie e nazionali; a questi fini viene presa a riferimento anche la legge n. 689/1981.

I regolamenti delle norme comuni di qualità attualmente vigenti, inerenti i singoli prodotti ortofrutticoli interessati, sono riportati nell'allegato A) del presente manuale.

1.3 Organismi preposti all'attività di controllo

L'art.2 del reg. (CE) n. 1148/2001 conferisce ad ogni Stato membro l'incarico di designare l'Autorità di coordinamento, nonché gli Organismi responsabili dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, definendone i rispettivi ambiti di competenza.

In applicazione del suindicato regolamento, l'art.3 del D.M.....2005 individua :

- nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Autorità di coordinamento
- nell'Agecontrol e nelle Regioni e Province autonome, gli organismi a cui viene demandata l'attività dei controlli, secondo l'ambito di competenze di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 del medesimo decreto.

La medesima disposizione nazionale attribuisce i seguenti compiti :

al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- coordinamento delle attività dei controlli di conformità anche mediante i servizi del SIAN;
- fissazione per ciascuna campagna di commercializzazione, sentiti gli Organismi di controllo, del programma delle attività, in conformità alle disposizioni dettate dal citato regolamento comunitario;
- emanazione delle istruzioni, al fine di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli Organismi responsabili dei controlli e verifica, anche con visite in loco, della loro efficacia e conformità;
- effettuazione, in collaborazione con gli organismi di controllo, del monitoraggio delle attività di controllo, definendo in accordo con l'Agea gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
- acquisizione delle risultanze ed accertamento delle disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli, ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.

agli Organismi di controllo,

- all'Agecontrol: l'esecuzione delle attività legate ai controlli di qualità aventi rilevanza nazionale , come definiti all'art. 2 comma 1, lettera b) del DM 1 agosto 2005, in ordine alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 2 del regolamento.
- alle Regioni: l'attuazione, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, dei controlli di conformità non compresi tra quelli di cui all'art. 2 , comma 1, lettera b) del DM 1 agosto 2005, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento.

L'A.G.E.A. - ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'Autorità di coordinamento - è chiamata ad assicurare:

- mediante i servizi del SIAN, la realizzazione e la manutenzione delle procedure per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 4 del DM 1 agosto 2005.
- la definizione, in accordo con l'autorità di coordinamento e in collaborazione con gli organismi di controllo, degli opportuni adeguamenti delle procedure di controllo utilizzate.

1.4 Oggetto dei controlli

I controlli di conformità vengono eseguiti sui prodotti ortofrutticoli, commercializzati e destinati al consumo allo stato fresco, per i quali sono previste norme comuni di commercializzazione e presso gli operatori rientranti tra le categorie, di cui al successivo punto 4.1 del presente manuale, fermo restando che possono essere sottoposti a verifica anche le imprese non tenute all'iscrizione alla banca nazionale dati, le quali sono parimenti tenute all'osservanza delle norme di commercializzazione. Le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001.

PRODOTTI

I prodotti ortofrutticoli attualmente normalizzati sono i seguenti :

F R U T T A

Agrumi (Arance dolci / limoni / mandarini - compresi tangerini e satsuma - / clementine / wilkings e simili ibridi di agrumi);

Albicocche

Avocadi

Ciliegie

Cocomeri

Fragole

Kivi

Mele

Pere

Meloni

Pesche e nettarine

Prugne

Uva da tavola

Noci comuni con guscio

Nocciole con guscio

O r t a g g i

Agli
Asparagi
Carciofi
Carote
Cavolfiori
Cavoli di Bruxelles
Cavoli, Cappucci e Verzotti
Cetrioli
Cicoria Witloof
Cipolle
Fagiolini
Lattughe, indivie ricce e scarole
Melanzane
Pimenti o peperoni dolci
Piselli
Pomodori
Porri
Sedani da coste
Spinaci
Zucchine
Funghi di coltivazione

Miscugli di ortofrutticoli

OBBLIGO DI CONFORMITÀ

I prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate delle norme di qualità, possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati all'interno della comunità, nonché ammessi all'importazione o all'esportazione, solo se conformi a dette norme.

Deroghe previste [reg. (CE) n. 2200/96 articolo 3, paragrafi 2 e 3] :

1) Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme :

- a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, salvo eventuale determinazione, secondo la procedura di cui all'art. 46 del reg. (CE) 2200/96, di criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale;
- b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- c) i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio (tale ultima esenzione è applicabile solo in presenza di una preventiva decisione della Commissione CE).

2) Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme qualora in ambito nazionale:

- a) i prodotti siano venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
- b) i prodotti siano avviati da centri di deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio.

Per poter fruire delle previsioni derogatorie di cui ai precedenti punti 1) e 2), deve essere fornita la prova che i prodotti soddisfino le condizioni in esse contemplate, in particolare per quanto concerne la destinazione.

A tal fine nei casi suindicati, gli organismi di controllo accerteranno la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione dei prodotti dall'obbligo di conformità, acquisendo i necessari mezzi di prova, secondo le seguenti linee guida :

- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata verso impianti di trasformazione, i mezzi di prova sono specificatamente indicati nell'articolo 8, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 1148/2001;
- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata a vario titolo verso centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, le previste condizioni sono soddisfatte con l'apposizione sull'imballaggio di un'etichettatura, in cui figurì in maniera ben visibile l'indicazione : “ *prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento / di deposito* *ubicato in* “;
- in caso di merce, giacente presso le strutture degli imprenditori agricoli da sottoporre a controllo ed in attesa di essere venduta in azienda direttamente al consumatore, per il proprio fabbisogno personale, le condizioni sono soddisfatte con la dimostrazione da parte dell'operatore interessato, anche mediante esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, dell'esercizio della vendita diretta in azienda di prodotti ortofrutticoli.

OPERATORI

Gli operatori che potenzialmente possono essere sottoposti a verifica sono rappresentati dalle persone fisiche o giuridiche, rientranti nelle seguenti categorie, che detengono prodotti ortofrutticoli, esponendoli per la vendita, mettendoli in vendita o altrimenti commercializzandoli, per conto proprio o per conto terzi, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi :

1) **Commerciante all'ingrosso** persona fisica o giuridica che professionalmente acquista prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L'attività svolta da tali imprese può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione.

Le tipologie di questa figura commerciale sono :

- **grossisti di mercato** operatori che commercializzano all'ingrosso all'interno di mercati agroalimentari, mercati alla produzione, aste, utilizzando gli appositi stands e/o piazzole;

- **grossisti fuori mercato** operatori che commercializzano all'ingrosso su aree private, al di fuori dei mercati indicati al precedente punto 1, utilizzando appositi magazzini e/o strutture;
- 2) **imprese che commercializzano per conto terzi** (es. commissionari), sempre che detengano i prodotti ortofrutticoli o li espongano per la vendita;
- 3) **organizzazione dei produttori** riconosciute ai sensi del reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, che commercializza prodotti ortofrutticoli;
- 4) **cooperativa di produttori** non associata ad O.P. o ad altra cooperativa, ovvero associata, ma che commercializza prodotti ortofrutticoli anche in proprio;
- 5) **imprenditore agricolo** non associato ad O.P. o a Cooperativa, ovvero associato ad O.P. o a Cooperativa, ma che commercializza anche in proprio.

In proposito si ritiene utile rammentare che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 2135 c.c., perché un imprenditore agricolo possa essere ascritto a questa specifica categoria di operatore ortofrutticolo e non ad altre e, come tale, essere soggetto ai controlli di qualità, è necessario che lo stesso eserciti, oltre all'attività agricola essenziale della coltivazione del fondo, anche l'attività connessa di alienazione dei prodotti ortofrutticoli, sempre che rientri nell'esercizio "normale" dell'agricoltura.

Il criterio della normalità previsto dal legislatore, implica di verificare se l'attività di commercializzazione svolta dall'imprenditore agricolo, sia usuale per le aziende agricole "in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale ed al tempo in cui viene esercitata.

Le risultanze del giudizio di normalità, cui si farà ricorso solo se l'imprenditore agricolo ponga in essere un'autonoma organizzazione commerciale per la vendita dei prodotti, possono evidenziare o una coerenza di carattere soggettivo e/o oggettivo tra l'attività essenziale e quella connessa (es.: commercializzazione di propri prodotti), ovvero una discrasia obiettivamente non giustificabile (es.: commercializzazione di prodotti ortofrutticoli non tipici della zona in cui insiste l'azienda agricola, sproporzione tra i quantitativi dei prodotti commercializzati e quelli riconducibili alla resa dei fondi coltivati). Appare evidente che, nel caso in cui ricorra la seconda delle fattispecie appena esposte, l'operatore dovrà essere considerato quale vero e proprio imprenditore commerciale, da ascrivere, secondo il tipo di clientela, o nella categoria dei grossisti o dei dettaglianti;

- 6) **centrali d'acquisto** collegate alle piattaforme o centri di raccolta della grande distribuzione settori strategici dei grandi gruppi cui compete :
 - l'atto di acquisto vero e proprio dei prodotti ortofrutticoli;
 - tutta la serie di prove e test per l'accertamento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli;
 - il costante e quotidiano contatto con le aziende fornitrici;
 - il controllo dei livelli di stoccaggio dei prodotti, al fine di evitare vuoti di magazzino;
- 7) **grande distribuzione organizzata**, costituita dalla seguente tipologia di punti vendita:
 - **ipermercato** esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti - alimentare e non alimentare - ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino;
 - **supermercato** esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare autonomo o reparto di grande magazzino organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore ai 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte confezionati, nonché - eventualmente - di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente;
 - **discount** esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa, di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi d'impianto, di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non " di marca " e di largo consumo, a prezzi contenuti;

- **cash and carry** esercizio all'ingrosso organizzato a self-service, con superficie di vendita superiore a 400 mq, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, ed al trasporto diretto della merce;
 - **altre grandi superfici di vendita**
- 8) ***dettaglianti tradizionali non organizzati***, tra i quali rientrano sia gli ***specialisti*** in frutta e verdura operanti in sede fissa su aree pubbliche e/o private e sia gli ***ambulanti***.

Gli operatori di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8) rappresentano complessivamente la categoria dei commercianti al dettaglio, persone fisiche o giuridiche che professionalmente acquistano prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivendono, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Sempre nell'ambito della vendita al dettaglio, appare utile soffermarsi sulla GD (Grande Distribuzione) e sulla DO (Distribuzione Organizzata), costituenti le moderne articolazioni della Grande Distribuzione Organizzata.

La GD o Grande Distribuzione è caratterizzata, tra l'altro, da Società di tipo capitalistico, a capitale sociale privato. Inoltre, le sedi operative, centrali e periferiche ed i punti vendita sono privati. In genere tutte le Società sono in possesso di proprie piattaforme, atte alla ricezione ed alla redistribuzione dei prodotti ortofrutticoli.

Caratteristiche proprie della Grande Distribuzione sono :

- massima concentrazione di sforzi nella ricerca di obiettivi comuni;
- unica linea guida alla quale il fornitore può fare riferimento;
- controlli degli standard qualitativi, omogenei per tutto il territorio nazionale;
- identificazione da parte del consumatore del medesimo assortimento dal Nord al Sud del Paese.

La D.O. o Distribuzione Organizzata, organizzazione avviata dal dettaglio tradizionale o dagli stessi consumatori e promossa principalmente per ottenere sinergie in termini di acquisti e servizi di vendita, nonché per aumentare l'efficienza delle imprese aderenti, riunisce tre diverse realtà :

- i Gruppi d'acquisto, associazioni a carattere orizzontale, tra soli grossisti o dettaglianti di piccola media dimensione, realizzate al fine di superare il limitato potere contrattuale nei confronti dei produttori. La loro caratteristica consiste nella centralizzazione degli ordini d'acquisto per l'approvvigionamento, al fine di conseguire significative economie di scala. Le imprese che partecipano al Gruppo d'acquisto, conferiscono ad un unico operatore il mandato d'acquisto, ognuno dei soci, però, conserva la propria autonomia gestionale;
- le Unioni volontarie, forme di integrazione verticale tra grossisti e dettaglianti che si accordano per organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite;
- le Cooperative di consumo, gruppi di consumatori organizzati allo scopo di creare e gestire aziende distributrici, con obiettivi di interesse collettivo.

In genere la D.O. è costituita da società a capitale cooperativo e le sedi aziendali sono cooperative. A differenza della G.D., non tutte le società della D.O., costituenti i Gruppi d'acquisto, sono organizzate per il ricevimento dei prodotti ortofrutticoli. In tal caso, il socio della centrale distributiva dovrà provvedere autonomamente all'acquisto dei prodotti, rivolgendosi ai mercati generali o ai grossisti di zona.

SEZIONE II

PERSONALE e FORMAZIONE

Indice della sezione

- 2.1 Scopo**
- 2.2 Definizione ruoli e requisiti**
- 2.3 Programmazione delle attività di formazione e aggiornamento**
- 2.4 Formazione**
- 2.5 Programmi e formazione**
- 2.6 Formazione per tecnici addetti al controllo interno della qualità degli ortofrutticoli freschi [art. 4 e 5, Reg. (CE) n. 1148/01]**
- 2.7 Allegati**

2.1 Scopo

Lo scopo di questa sezione del manuale è quello di descrivere i ruoli e le responsabilità, le principali modalità operative adottate e la modulistica utilizzata al fine di assicurare, in un contesto disciplinato, che il personale disponga delle conoscenze e dell'esperienza necessarie a svolgere correttamente le attività riguardanti le diverse funzioni inerenti al controllo.

2.2 Definizione dei requisiti associati ai ruoli

Il personale degli organismi di controllo svolge le proprie attività in conformità alle apposite procedure definite dal manuale, con le quali sono stabiliti i compiti specifici e le relative responsabilità. In funzione di queste ultime vengono descritte e documentate in apposite schede ruolo le caratteristiche e i requisiti richiesti al personale, riguardo ai seguenti aspetti:

- istruzione
- conoscenze
- formazione
- esperienze

Tali schede sono predisposte per il Responsabile del Sistema di Controllo (RSC), per il Controllore e per l'Addetto Amministrativo e sono riportate rispettivamente negli allegati A.1, A.2 e A.3 della presente Sezione. Le schede oltre a definire i requisiti minimi necessari a ricoprire il ruolo, indicano anche le relative principali responsabilità.

La soddisfazione dei requisiti richiesti dagli specifici ruoli da parte del personale designato è attestata dagli appositi "Curricula vitae" di cui si riporta il modello del formato CE di cui all'allegato A.4 della presente sezione.

I curricula vengono predisposti per tutto il personale coinvolto nell'attività di controllo e riportano seguenti informazioni:

- informazioni personali;
- esperienza lavorativa;
- istruzione e formazione;
- capacità e competenze personali;
- ulteriori informazioni.

Questi a cura del RSC vengono conservati e archiviati nonché aggiornati sistematicamente in funzione dell'addestramento subito dal personale.

Per i curricula è prevista la distribuzione controllata da parte del competente Dirigente dell'organismo di controllo.

2.3 Programmazione delle attività di formazione

La necessità di formazione è rappresentata a cura del RSC in seguito a:

- inadeguatezza nell'applicazione o nell'efficacia del sistema di controllo ascrivibile a carenze evidenziate nel corso delle attività di:
 - verifica ispettiva del sistema di controllo;
 - analisi delle non conformità rilevate;
 - gestione dei reclami e dei ricorsi ricevuti.
- introduzione di nuove metodologie operative;
- aggiornamento tecnico e professionale;
- modifiche alle procedure del sistema di controllo;
- assunzione di nuovo personale.

In funzione di tali necessità e delle specifiche esigenze prevede l'attuazione di attività di formazione o aggiornamento.

Le attività di formazione sono effettuate in conformità alla programmazione prevista e possono essere affidate, in relazione alla loro complessità, a personale interno oppure a enti o soggetti esterni qualificati.

2.4 Formazione

Le attività di formazione del personale sono necessarie quando:

- viene assunto o assegnato nuovo personale;
- personale già operante nel sistema di controllo viene assegnato ad altre mansioni;
- vengono adottate nuove metodologie operative.

Nei primi due casi le modalità di formazione consistono in un affiancamento del personale di nuova nomina a personale che svolge le funzioni di controllo in oggetto da un periodo sufficiente a valutare le sue capacità nel campo specifico. Tali attività vengono svolte sotto la supervisione del RSC che al termine del periodo previsto, effettua prove specifiche per verificarne l'apprendimento delle tecniche e delle modalità operative.

Le attività di formazione comprendono inoltre sessioni di informazione e sensibilizzazione del personale alle conoscenze e procedure in uso che gli permettono di svolgere il proprio lavoro in un contesto disciplinato.

Le attività di formazione si rendono necessarie anche quando nel sistema di controllo viene introdotto un cambiamento significativo o vengono adottate tecniche diverse da quelle normalmente in uso, esse consistono in sessioni di informazione e sensibilizzazione alle prassi e procedure introdotte volte a dare al personale le conoscenze e le capacità per svolgere proficuamente le attività cui sarà destinato.

Queste attività vengono registrate a cura del RSC sulle apposite "Schede Attività

Formazione” di cui all’allegato A. 5.

In particolare, la registrazione della partecipazione del personale a corsi di addestramento esterni (oppure effettuati con l’ausilio di una consulenza esterna), avviene attraverso l’emissione di appositi attestati di frequenza e se previsto di certificati di superamento delle prove.

E’ compito del RSC provvedere all’archiviazione della relativa documentazione.

2.5 Programmi di formazione

In relazione a quanto indicato ai pp. 1.3 "Programmazione delle attività di formazione" e 1.4 "Formazione" della sezione P& F del presente manuale, e in particolare alle tre diverse tipologie di ruolo del personale coinvolto nell’attività di controllo è prevista l’organizzazione di specifici corsi di formazione riguardanti:

- *l’area tecnica*, rivolti ai Responsabili del Sistema di Controllo e ai Controllori;
- *l’area amministrativa*, rivolti ai RSC e agli Addetti Amministrativi.

L’attività di formazione prevede lo sviluppo di una parte teorica e di una successiva parte pratica.

Al fine di garantire, sul territorio nazionale, la necessaria uniformità nello svolgimento dell’attività di formazione è prevista la preparazione e distribuzione di adeguato materiale didattico, peraltro necessario per lo svolgimento delle attività di controllo e amministrative.

2.5.1 - Formazione personale area tecnica

L’articolazione della parte propedeutica riferita all’area tecnica prevede la trattazione delle seguenti tematiche:

- produzione e commercializzazione nazionale nell’ambito del panorama ortofrutticolo mondiale;
- organismi internazionali di normalizzazione agroalimentare;
- normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore;
- regolamenti di attuazione delle norme di qualità sugli ortofruttili con particolare riferimento al riconoscimento varietale delle diverse specie;
- banca dati operatori;
- logo comunitario e relative autorizzazioni;
- modalità di svolgimento dei controlli (manuale delle procedure e relativa modulistica) nelle varie fasi della commercializzazione con simulazione delle visite ispettive;
- materiali e strumenti atti allo svolgimento dell’attività di controllo e loro utilizzo;
- normativa sanzionatoria e accertamento irregolarità.

Lo svolgimento della parte pratica prevede l’esecuzione di verifiche ispettive in affiancamento a personale già qualificato.

2.5.2 - Formazione personale area amministrativa

L'articolazione della parte propedeutica riferita all'area amministrativa prevede la trattazione delle seguenti tematiche:

- normativa di settore;
- manuale operativo delle procedure;
- banca dati operatori e relativo software di gestione.

Lo svolgimento della parte pratica prevede l'utilizzo del software di gestione della banca dati in affiancamento a personale qualificato.

2.6 Formazione per tecnici addetti al controllo interno della qualità degli ortofrutticoli freschi [art. 4 e 5, Reg. (CE) n. 1148/01]

2.6.1 Basi normative documenti di riferimento

Reg.ti (CE) nn. 2200/96 e 1148/2001 e successive modifiche ed integrazioni; Legge 29 aprile 2005, n. 71, DM 1 agosto 2005; Dlgs n. 306/2002; Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni dei prodotti ortofrutticoli e regolamentazioni relative ai singoli prodotti di cui all'allegato A) del presente manuale.

2.6.2 Finalità

Dare la possibilità agli operatori ortofrutticoli, che vogliono avvalersi del regime di autocontrollo, di disporre di addetti al controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli, aventi una formazione riconosciuta dallo Stato membro e possibilmente omogenea sul territorio nazionale.

A tale scopo si possono prevedere varie possibilità di formazione a seconda del livello di conoscenze già acquisite dal soggetto interessato.

L'iter formativo, avente validità permanente, riconosciuto a livello nazionale, necessario ai fini dell'attuazione del procedimento di autorizzazione di cui all'allegato L) del presente manuale.

2.6.3 Formazione del personale

Gli operatori ortofrutticoli che intendono avvalersi del regime di autocontrollo, devono disporre di tecnici qualificati, in possesso dei requisiti di base di Diploma di Laurea in Agraria o equipollenti o del Diploma di perito agrario o equipollenti.

Tale personale dovrà effettuare attività di formazione nei casi di:

- nuova assunzione
- precedente impiego in mansioni diverse.

Non è strettamente richiesta la formazione e il titolo di studio per tecnici già addetti al controllo interno, che abbiano maturato un'esperienza in tale attività, in grado di dimostrare le esperienze lavorative pregresse e/o attestazioni rilasciate da altri enti autorizzati.

2.6.4 Articolazione del percorso formativo

Il requisito minimo per il riconoscimento di addetto al controllo interno di qualità dei prodotti ortofrutticoli è il possesso degli attestati di frequenza e di superamento di un corso di formazione specifico.

La formazione prevede la trattazione dei seguenti argomenti, sia teorici che pratici:

- produzione e commercializzazione nazionale nell'ambito del panorama ortofrutticolo mondiale;
- organismi internazionali di normalizzazione agroalimentare;
- normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- regolamenti di attuazione delle norme di qualità sugli ortofrutticoli in relazione alle specie commercializzate;
- logo comunitario e relative autorizzazioni;
- materiali e strumenti atti allo svolgimento dell'attività di controllo interno;
- affiancamento con personale esperto in materia di controlli interni;
- elementi base di informatica e uso e trattamento della “banca dati nazionale”.

2.7 Allegati

all. A.1	Scheda Ruolo “Responsabile del Sistema di Controllo”;
all. A.2	Scheda Ruolo “Controllore”;
all. A.3	Scheda Ruolo “Addetto Amministrativo”
all. A.4	Curriculum vitae
all. A.5	Scheda registrazione Programma formazione e aggiornamento
all. A.6	Scheda Attività formazione

Allegato A.1 Scheda Ruolo “Responsabile del Sistema di Controllo”

<i>SCHEDA RUOLO</i>	
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI CONTROLLO	
REQUISITI RICHIESTI	
ISTRUZIONE: <ul style="list-style-type: none">– Conforme alla normativa vigente alla funzione rivestita.	
CONOSCENZE: <ul style="list-style-type: none">– Conoscenze tecnico-amministrative relative ai processi di controllo indicati dal manuale e ai processi sanzionatori.– Conoscenze informatiche.– Conoscenze legislative:<ul style="list-style-type: none">– obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.	
FORMAZIONE: <ul style="list-style-type: none">– aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della funzione.	
ESPERIENZA: <ul style="list-style-type: none">– aver operato presso la Pubblica Amministrazione o organismi privati con mansioni riferite a processi di controllo.	
PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO	
<ul style="list-style-type: none">– Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale e nelle procedure in esso richiamate conformemente alle vigenti norme di settore;– garantire il rispetto del programma di controllo;– organizzare l'attività di controllo;– coordinare il lavoro dei diversi soggetti interessati al programma dei controlli e il necessario collegamento con le strutture preposte alla gestione dei procedimenti sanzionatori;– predisporre una relazione dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente.	

Allegato A.2 Scheda Ruolo “Controllore”

<i>SCHEMA RUOLO</i>	
CONTROLLORE	
REQUISITI RICHIESTI	
ISTRUZIONE:	
<ul style="list-style-type: none">- Diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o titoli di studio equipollenti;- Diploma di perito agrario, di agrotecnico o titoli di studio equipollenti.	
CONOSCENZE:	
<ul style="list-style-type: none">- Conoscenze tecnico-amministrative e legislative inerenti alle produzioni vegetali, con particolare riguardo alla filiera del settore ortofrutticolo e per le diverse fasi della commercializzazione.- Conoscenze informatiche. - Conoscenze legislative:<ul style="list-style-type: none">- obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e in materia di commercio;- normativa sanzionatoria generale del comparto agro-alimentare e specifica di settore.	
FORMAZIONE:	
<ul style="list-style-type: none">- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della funzione di controllo;- aver effettuato, in affiancamento a personale qualificato, attività di controllo.	
PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO	
<ul style="list-style-type: none">- Effettuare l'attività di controllo presso gli operatori del settore secondo le procedure previste dal manuale;- programmare le visite di controllo nel rispetto dell'organizzazione stabilita dal RSC;- documentare i risultati dell'attività di controllo.	

Allegato A.3 Scheda Ruolo “Addetto Amministrativo”

	<i>SCHEDA RUOLO</i>	
	ADDETTO AMMINISTRATIVO	
REQUISITI RICHIESTI		
ISTRUZIONE: <ul style="list-style-type: none">- Conforme alla normativa vigente per la funzione rivestita.		
CONOSCENZE: <ul style="list-style-type: none">- adempimenti legislativi e amministrativi inerenti il settore;- supporto informatico.		
FORMAZIONE: <ul style="list-style-type: none">- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della specifica funzione e nella gestione della banca dati.		
ESPERIENZA: <ul style="list-style-type: none">- utilizzare i programmi informatici di uso corrente.		
PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO		
<ul style="list-style-type: none">- Gestire la corrispondenza;- distribuire la documentazione agli interessati, su indicazione del RSC;- mantenere aggiornata la banca dati degli operatori;- archiviare la documentazione e la corrispondenza.		

Allegato A.4 – Curriculum vitae

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
Indirizzo [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita [Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

[Indicare la prima lingua]

ALTRE LINGUE

[Indicare la lingua]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]

ALLEGATI

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

SEZIONE III

CONTROLLI

Indice della sezione

- 3.1 Modalità di esecuzione dei controlli**
- 3.2 La filiera**
- 3.3 Luoghi del controllo**
- 3.4 La diversificazione dei controlli**
- 3.5 Autorizzazione per l'apposizione del logo comunitario**

3.1 Modalità di esecuzione dei controlli

Per verificare se i prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate delle norme di qualità, sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 del reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le fasi della commercializzazione (preferibilmente prima della partenza dalla zona di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce) e durante il trasporto, vengono eseguiti controlli di conformità, per sondaggio presso le imprese che commercializzano sul mercato interno e sistematici presso quelle che effettuano scambi commerciali da e per i Paesi terzi [salvo quanto disposto dagli articoli 5, 6,7 e 8 del reg. (CE) n. 1148/2001].

3.2 La filiera

I controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli in questione vengono eseguiti nelle seguenti fasi della filiera commerciale:

- a) **condizionamento.** In tale fase rientrano tutte le operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli, sia in campagna, che nei magazzini di lavorazione, per consentirne un'adeguata commercializzazione. Le attività di condizionamento sono numerose e variano in relazione al prodotto oggetto della lavorazione ed alle esigenze dei mercati di sbocco. Tra esse si annoverano il raffreddamento, il lavaggio, la spazzolatura, la selezione e la calibratura, i trattamenti conservanti, il confezionamento e lo stoccaggio del prodotto. Le finalità del condizionamento sono :
- allontanare i corpi estranei presenti (es. terra, pietre, insetti, foglie, rametti, etc.);
 - allontanare i prodotti guasti o che presentano alterazioni o che non sono conformi alle norme di qualità;
 - migliorare l'aspetto dei prodotti (es. lucidatura, ceratura, etc.);
 - selezionare le produzioni secondo diversi parametri (es. peso, calibro, colore, grado di maturazione, etc.);
 - stabilizzare la temperatura interna dei frutti (es. lavaggi con acqua fredda, etc.);
 - migliorare la presentazione (confezionamento);

Nell'ambito della fase del condizionamento, rivestono fondamentale importanza :

- *l'imballaggio.* Gli imballaggi sono utilizzati in tutti gli stadi della filiera: dalla raccolta in campo, allo stoccaggio del prodotto, al trasporto ed infine durante l'esposizione nel punto vendita. Le funzioni degli imballaggi sono quelle di contenere il prodotto, proteggerlo, identificarlo ed assicurarne un'adeguata manipolazione e movimentazione. Per la disciplina in materia di imballaggi si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, che recepisce la Direttiva (CE) n. 94/62 del 20 dicembre 1994;
- *l'etichettatura.* Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. La legislazione in materia di etichettatura prevede che ci siano informazioni da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio ed altre facoltative. Per i prodotti ortofrutticoli, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti

riguardanti le norme di qualità. In base a tali norme, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti indicazioni :

- identificazione dell'imballatore e/o speditore;
- natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà;
- origine del prodotto [paese (Stato) d'origine ed eventualmente zona di produzione];
- caratteristiche commerciali (categoria e calibro);
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo);

b) **carico e spedizione**, tale fase comprende tutte le operazioni di caricamento dei prodotti ortofrutticoli sui mezzi di trasporto, che possono essere eseguite sia manualmente, che meccanicamente, nonché il disbrigo dei relativi aspetti di natura amministrativa.

L'attività di controllo svolta in questa fase risulta anch'essa particolarmente importante e delicata, atteso che :

- si effettuano le ispezioni sulla merce destinata verso i mercati dei Paesi terzi;
- le quantità delle partite di prodotto da verificare, di norma, sono consistenti;
- la conoscenza, da parte dell'Organismo di controllo, degli aspetti quali-quantitativi dei prodotti spediti, nonché delle rispettive produzioni locali, destinazioni commerciali ed il relativo confezionamento, fornisce – tra l'altro – parametri utili per l'elaborazione della prevista disciplina dell'analisi dei rischi.

c) **fase logistico-commerciale:**

tale fase, generalmente attua una ricomposizione del prodotto ed il suo smistamento da/per:

- piattaforme della G.D.O.;
- piattaforme di altri operatori;
- mercati all'ingrosso.

d) **vendita al dettaglio:** grande distribuzione organizzata e dettaglio tradizionale non organizzato.

3.3 I luoghi del controllo

- a) Aziende agricole;
- b) centri di condizionamento e di deposito;
- c) mercati agroalimentari all'ingrosso;
- d) mercati alla produzione;
- e) mercati di smistamento e di transito;
- f) aste;
- g) piattaforme della grande distribuzione;
- h) piattaforme logistiche di smistamento;
- i) punti vendita della grande distribuzione organizzata e non (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita);
- j) mercati rionali;

- k) esercizi commerciali in sede fissa o ambulante, adibiti alla vendita al dettaglio;
- l) porti;
- m) aeroporti;
- n) stazioni ferroviarie;
- o) eventuali magazzini privati, che operano in regime doganale.

3.4 La diversificazione dei controlli

- a) Prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno UE e destinati al consumo;
- b) prodotti ortofrutticoli destinati, ai fini del consumo, all'esportazione nei Paesi terzi;
- c) prodotti ortofrutticoli in provenienza da Paesi terzi e destinati al consumo;
- d) merce destinata alla trasformazione industriale da e per i Paesi terzi.

3.4.1 Controlli sui prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno UE e destinati al consumo.

Informazioni che gli operatori devono fornire agli organismi di controllo reg. (CE) n. 1148/2001 - art.4, par.2 - art.5, par.1 - art.6, par.1 – art. 9, par. 3

In base alla citata regolamentazione comunitaria, gli operatori che commercializzano in ambito comunitario prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco, sono tenuti a notificare agli Organismi di controllo le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli.

I soggetti tenuti in via generale alla preventiva comunicazione attraverso la notifica di spedizione sono :

- 1) le Organizzazioni dei produttori riconosciute;
- 2) le Cooperative dei produttori;
- 3) gli Imprenditori agricoli;
- 4) i Grossisti di mercato e fuori mercato;
- 5) le Centrali d'Acquisto e le Piattaforme della Grande Distribuzione;
- 6) gli Operatori contoterzisti.

Ai fini della preventiva comunicazione attraverso la notifica sono individuati i seguenti ulteriori elementi :

- o condizioni minime che determinano l'obbligo;
- o fissazione delle relative modalità d'invio;
- o definizione della tipologia delle informazioni oggetto di comunicazione;
- o eventuale possibilità di esenzione dall'obbligo di notifica.

Condizioni minime

Per i soggetti rientranti nelle predette categorie di operatori, sorge lo specifico obbligo di notifica di spedizione, allorché si realizzano contestualmente le seguenti tre condizioni :

- per i prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere previste norme comunitarie di commercializzazione;

- le partite dei prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere destinate a mercati situati al di fuori della regione italiana di partenza;
- la quantità della merce, che è oggetto della notifica di spedizione e che può riguardare una o anche più partite di prodotti diversi, deve avere complessivamente un peso netto superiore a 1.000 chilogrammi.

Modalità d'invio

Le sotto indicate informazioni devono essere rese dai soggetti interessati utilizzando la prevista modulistica, debitamente datata e sottoscritta, compilando l'apposito modulo di cui allegato O).

Le imprese che effettuano le spedizioni di che trattasi solo in via saltuaria, inoltrano la notifica agli organismi di controllo, anche via telefax o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data e dell'orario preannunciati per la spedizione della/e partita/e, o comunque secondo le indicazioni degli organismi di controllo.

Gli operatori che, invece, sistematicamente eseguono spedizioni di prodotti ortofrutticoli, possono usufruire di un regime semplificato di notifica periodica (mensile o trimestrale). A fronte delle notifiche mensili o trimestrali, che vanno prodotte dall'operatore prima dell'inizio del periodo, gli organismi di controllo attribuiscono e comunicano all'impresa interessata un numero di protocollo, correlato alla dichiarata durata delle spedizioni programmate, che dovrà essere riportato - a cura dell'operatore - sul documento di trasporto che accompagna la merce.

Tipologia delle informazioni

Le informazioni devono concernere i seguenti elementi utili per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli di qualità:

1. denominazione e sede dell'impresa speditrice;
2. numero di registrazione alla Banca Nazionale Dati degli operatori ortofrutticoli o Partita IVA;
3. ubicazione del luogo da dove è preannunciata la spedizione della merce;
4. indicazione delle quantità delle partite interessate, distinte per tipo di prodotto;
5. indicazione dei giorni e degli orari previsti per la spedizione;
6. destinazione della merce.

Esenzione dall'obbligo

Sono esentati dall'obbligo della notifica di spedizione i soggetti autorizzati dagli organismi di controllo all'apposizione del logo comunitario, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1148/2001.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI PER LE VARIE CATEGORIE DI OPERATORI

I controlli sono eseguiti, senza preavviso, a campione presso gli operatori ortofrutticoli rientranti nelle citate categorie.

I criteri per la scelta del campione delle imprese da sottoporre a verifica e la fissazione della frequenza dei controlli di conformità da svolgere presso le menzionate categorie di operatori, così come previsto dalla regolamentazione comunitaria, sono determinati attraverso un'analisi dei rischi, esposta nell'allegato B).

Metodi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1148/2001

I controlli di conformità previsti dal presente regolamento, *tranne quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale*, si effettuano secondo i metodi descritti nell'allegato IV al reg. (CE) n. 1148/2001 e tenendo in considerazione le seguenti definizioni contenute nel medesimo allegato:

- a) *Controllo di conformità* - Controllo compiuto per verificare la conformità con le norme di commercializzazione istituite dal reg. (CE) n. 2200/96.

Tale controllo include :

- se del caso, un controllo documentale e d'identità: controllo dei documenti o certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera d), del reg. (CE) n. 1148/2001, nonché della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti in tali documenti;
- un controllo fisico: controllo dei prodotti di una partita, per campionamento, allo scopo di verificare se la partita risponde a tutti i requisiti stabiliti dalla norma di commercializzazione, ivi comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioni;

- b) *Controllore* - Agente debitamente abilitato dall'organismo di controllo competente, in possesso di formazione idonea e permanente che gli consenta di eseguire operazioni di controllo della conformità, così come meglio specificato a pagina 4 del presente manuale;

- c) *Spedizione* - Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo ed identificata da un documento. La spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi;

- d) *Partita* - Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda :

- l'identità dell'imballatore e/o dello speditore
- il paese di origine
- la natura del prodotto
- la categoria del prodotto
- il calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro)
- la varietà o il tipo commerciale (secondo le prescrizioni della norma)
- il tipo di condizionamento e la presentazione.

Tuttavia, se all'atto del controllo è difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, si potrà considerare che tutte le partite che compongono la spedizione costituiscono, in questo caso particolare, un'unica partita purché presentino caratteristiche uniformi quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se sono previsti dalla norma, alla varietà o al tipo commerciale.

- e) *Campionamento* - Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità;
- f) *Campione elementare* - Collo prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita.
- g) *Campione globale* - Pluralità di campioni elementari rappresentativi della partita e prelevati in quantità sufficiente a consentire la valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.
- h) *Campione secondario* - Nel caso della frutta a guscio, un campione secondario è una quantità rappresentativa di prodotto prelevata su ogni campione elementare del campione globale, di peso compreso fra 300g e 1 kg. Allorché il campione elementare contiene derrate confezionate, il campione secondario è costituito da un preimballaggio.
- i) *Campione composito* - Nel caso della frutta a guscio, un campione composito è un miscuglio, del peso di almeno 3 kg, di tutti i campioni secondari di un campione globale. La frutta a guscio che compone il campione composito deve essere mescolata in modo omogeneo.
- j) *Campione ridotto* - Quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Nel caso della frutta a guscio, il campione ridotto comprende almeno 100 unità provenienti dal campione composito. Da un campione globale possono essere prelevati più campioni ridotti.
- k) *Collo* - Frazione di una partita resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio del collo è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto. I container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo, nonché le palette, non sono considerati colli. In alcuni casi, un collo costituisce un imballaggio di vendita.
- l) *Imballaggio di vendita* - Frazione di un collo resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio di vendita è concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore. Tra gli imballaggi di vendita, i preimballaggi sono costituiti da imballaggi che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere cambiato senza provocare un'apertura o un modificazione dell'imballaggio.

Procedure per l'esecuzione del controllo :

Il controllo fisico è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti delle partite da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa.

L'identificazione delle partite si basa sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio¹. Se la spedizione consta di più partite, il controllore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti. Se i prodotti devono essere caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo di trasporto devono servire ad identificare la spedizione.

Durante l'espletamento della verifica il controllore, oltre a provvedere all'aggiornamento ed al completamento dei dati relativi all'impresa già segnalati in precedenza per l'iscrizione alla banca dati operatori, mediante l'utilizzo di apposito modulo (allegato C), compilerà l'apposita check-list (allegato D) - in cui sono riportate le fasi dell'intervento, che possono così riassumersi:

- 1) identificazione del rappresentante legale dell'impresa e/o responsabile dell'applicazione delle norme di conformità o suo delegato nel luogo di commercializzazione;
- 2) verifica della disponibilità dell'operatore ad essere assoggettato a controllo;
- 3) verifica avvenuta iscrizione dell'impresa nella banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli;
- 4) identificazione della partita o delle partite, oggetto del controllo, da espletarsi attraverso l'esame delle indicazioni esterne riportate sugli imballaggi, nonché della prevista documentazione esibita dall'operatore, ivi compresa quella attestante l'avvenuto assolvimento in origine dell'obbligo di notifica di spedizione dei prodotti, se richiesta;
- 5) verifica della partita o delle partite, da eseguirsi mediante :
 - valutazione del condizionamento e della presentazione dei prodotti;
 - accertamento del rispetto delle indicazioni esterne;
 - controllo di conformità dei prodotti.
- 6) cura degli adempimenti previsti a conclusione del controllo di conformità, ivi compresa la eventuale redazione di apposito verbale, nei casi in cui ricorrano le fattispecie contemplate dal Decreto legislativo n. 306/2002.

Ai fini della esecuzione del controllo, il controllore rispetta le seguenti procedure :

- a) designa i colli che intende esaminare (formanti un campione globale), che gli devono essere presentati dal rappresentante dell'impresa, insieme alle informazioni funzionali alla identificazione della spedizione o delle partite. Qualora si rendessero necessari campioni ridotti o secondari il controllore li preleva dal campione globale;
- b) procede alla identificazione delle partite sulla base della loro etichettatura, delle indicazioni esterne o da altre diciture conformi alla direttiva 89/396/CE del Consiglio, nonché dai documenti di trasporto della merce.

In proposito corre l'obbligo di rammentare che le indicazioni previste in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le citate indicazioni devono essere riportate su un documento che

¹ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21

accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

- c) accerta la presenza sugli imballaggi delle seguenti indicazioni esterne previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, da evidenziare a cura dell'operatore in apposite etichette, il cui fac-simile è riportato nell'allegato E) :
- identificazione: nome ed indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore, o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. In caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice la dicitura "imballatore e/o speditore" (o un'abbreviazione equivalente);
 - natura del prodotto: specificazione (ad es. "zucchine") del prodotto, se il contenuto non è visibile dall'esterno;
 - varietà ove prevista dalla norma;
 - origine del prodotto: paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;
 - caratteristiche commerciali: categoria e calibro (in caso di calibrazione) espresso dalle dimensioni minime e massime (se trattasi di calibrazione per lunghezza) o dal peso minimo e massimo (se trattasi di calibrazione per peso);
 - numero banca dati degli operatori: numero di iscrizione alla banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli, di cui all'art. 3 del reg. (CE) n. 1148/2001.

In materia di indicazioni esterne dei prodotti, il controllore verifica se quelle apposte dall'operatore sugli imballaggi siano conformi alle norme di commercializzazione.

Nel corso dell'ispezione, il controllore stabilisce se tali indicazioni siano corrette o se debbano essere modificate.

Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in una pellicola di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non debbono necessariamente recare le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, la pellicola di plastica può essere considerata una semplice protezione per prodotti delicati.

- d) verifica l'eventuale presenza sull'imballaggio della specifica etichetta (logo comunitario) di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ed all'allegato III del reg. (CE) n. 1148/2001, accertando la sussistenza della prevista autorizzazione da parte degli organismi di controllo;
- e) valuta il condizionamento e la presentazione dei prodotti, in base a campioni elementari.

Più in particolare, il controllore verifica la conformità e la pulizia del condizionamento e dei materiali utilizzati per l'interno dell'imballaggio, che devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. Inoltre, gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. L'impiego di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, egli ne verifica l'impiego. Se la norma applicabile ad una data quantità contiene prescrizioni relative alla presentazione, occorre verificare anche la conformità della presentazione. Nell'ambito della verifica della presentazione della merce, una particolare attenzione deve essere prestata dal controllore in ordine alla omogeneità della merce, aspetto questo compiutamente disciplinato dalle norme di qualità. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prodotti della stessa origine, qualità e calibrazione (quando sia imposta una

calibrazione) e, sostanzialmente, dello stesso grado di sviluppo e di colorazione. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme;

- f) procede al controllo della conformità dei prodotti, secondo quanto stabilito dalle norme di qualità.

A tal fine il controllore decide l'entità del campione globale, atta alla valutazione delle partite, e sceglie a caso i colli da controllare o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari. Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg. al pezzo), i campioni elementari devono essere costituiti da almeno cinque pezzi. I colli danneggiati non possono far parte del campione globale, ma devono essere messi da parte e sottoposti, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto.

Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo nel caso della frutta a guscio o quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto senza ritirare il prodotto dall'imballaggio. La verifica dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata in base a un campione globale, tranne nel caso della frutta a guscio in cui si ricorre al campione composito. Se il prodotto presenta dei difetti, il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in base al numero o al peso.

Per la verifica dei criteri relativi allo stato di sviluppo e/o maturità si può ricorrere a strumenti e metodi previsti a tal scopo nell'ambito delle norme di commercializzazione o conformemente a pratiche riconosciute.

Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, un nuovo campione dovrà interessare almeno le seguenti quantità :

PRODOTTI CONDIZIONATI	
Numero di colli compresi nella partita	Numero di colli da prelevare (campioni elementari)
fino a 100	5
da 101 a 300	7
da 301 a 500	9
da 501 a 1.000	10
oltre 1.000	15 (minimo)

PRODOTTI ALLA RINFUSA

Massa della partita, in kg. o numero di unità comprese nella partita	Massa dei campioni elementari in kg. o numero di unità da prelevare
fino a 200	10
da 201 a 500	20
da 501 a 1.000	30
da 1.001 a 5.000	60
oltre 5.000	100 (minimo)

Il controllore che a seguito di una verifica non sia in grado di prendere una decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli.

La conformità a certi criteri relativi allo stato di sviluppo e/o di maturità o che implicano la presenza o l'assenza di difetti interni può essere verificata avvalendosi di campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del prodotto. In tal caso, il volume dei campioni deve essere limitato alla quantità minima strettamente necessaria alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti interni, il volume del campione ridotto non può superare il 10% del volume del campione globale inizialmente costituito per l'ispezione.

COMPORAMENTO E PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE RISPETTO ALL'ESITO DEL CONTROLLO

Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante. Gli organismi di controllo non sono tenuti a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo.

- Accertamento di conformità'

Qualora dal controllo emerga che i prodotti ortofrutticoli sono conformi alle norme di commercializzazione, il controllore, oltre a riportare l'esito della verifica sulla citata checklist, rilascia se del caso il certificato di conformità di cui all'allegato I al reg. (CE) n. 1148/2001 (Allegato H).

- Accertamento di non conformità'

L'accertamento dell'eventuale non conformità dei prodotti alle norme comuni di qualità, può riferirsi alla seguente casistica :

- difetti nella omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce;
- assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi;
- fatte salve le tolleranze previste dalle norme di qualità, discordanza tra le indicazioni esterne e le caratteristiche tecniche della merce oggetto del controllo (circa la natura, la varietà, la categoria, il calibro, etc.);

- assenza, per la merce oggetto di controllo, dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme di commercializzazione.

Al termine delle operazioni di controllo tecnico, eseguite secondo le procedure innanzi descritte, il controllore:

- ❑ riporta l'esito della verifica sulla predetta check-list;
- ❑ provvede alla rilevazione della irregolarità, verbalizzando la partita risultata non conforme mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, indicando la percentuale di prodotto ritenuto non conforme alla norma;
- ❑ compila e rilascia all'operatore interessato o ad un suo rappresentante copia dell'attestato di non conformità, il cui fac-simile è unito al presente manuale - allegato F), informandolo che tali merci non possono essere spostate, se non con l'autorizzazione degli organismi di controllo e subordinatamente al rispetto delle condizioni da essi eventualmente fissate;
- ❑ se la non conformità tecnica risulta dovuta alla insanabile assenza dei requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa vigente, il controllore chiede all'operatore interessato che il prodotto venga avviato alle seguenti destinazioni: trasformazione industriale, alimentazione animale, altri usi non alimentari, ovvero distruzione [art. 9, par. 3 del reg. (CE) n. 1148/2001 e successive modifiche e integrazioni]. In tali casi l'operatore dovrà fornire adeguata documentazione giustificativa (attestazione o autocertificazione di destinazione). Qualora non sarà fornita la suddetta documentazione, sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs n. 306/2002;
- ❑ se, viceversa, la non conformità accertata risulta a suo avviso sanabile (es.: modifica o adeguamento delle indicazioni esterne, ricondizionamento del prodotto, etc.), il controllore informa l'operatore sulla eventuale possibilità contemplata dalla regolamentazione comunitaria di rendere il prodotto conforme, rammentandogli in tale ipotesi che comunque la merce non può essere commercializzata prima che gli organismi di controllo abbiano verificato la conformità della merce. A tale scopo l'operatore è tenuto a comunicare le informazioni richieste dagli organismi di controllo. Trascorso un tempo ritenuto congruo per l'eventuale messa a norma del prodotto non conforme, il controllore effettua un ulteriore sopralluogo presso l'operatore interessato e:
- ❑ nel caso di avvenuto assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa di qualità, rilascia, se del caso, il certificato di conformità per la partita o per la parte di essa resa conforme;
- ❑ nel caso in cui l'operatore, pur in assenza della prescritta autorizzazione da parte degli organismi di controllo, abbia comunque rimesso in commercio la partita non conforme, salvo che il fatto costituisca reato, il controllore procede alla elevazione di un nuovo verbale, così come previsto dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs n. 306/2002;
- ❑ gli organismi di controllo possono accogliere la richiesta dell'operatore di rendere conforme la merce in un altro paese della comunità. In tale caso ne informano prontamente l'Autorità di coordinamento, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 9, del reg. (CE) n. 1148/2001, modificato dall'articolo 1 del reg. (CE) n. 408/2003, fornendo le necessarie informazioni.

- Disciplina al cui rispetto sono tenuti i controllori durante l'esecuzione dei controlli:

- ogni check-list deve, di norma, riguardare un'unica partita da controllare, fatta eccezione per il dettaglio, i mercati ortofrutticoli all'ingrosso e le piattaforme per la GDO dove può riguardare fino a 5 partite;
- presso la stessa impresa, ove possibile, deve essere assicurata la rotazione dei controllori;
- nell'arco della propria attività quotidiana, il controllore dovrà effettuare un numero di controlli di conformità, tale che assicuri l'efficacia delle verifiche e che tenga conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure tecniche ed amministrative previste dalla normativa vigente e dal presente manuale;
- presso la stessa impresa risultata positiva a controlli precedenti, si deve ridurre la frequenza, optando per imprese mai visitate o per imprese in precedenza già sanzionate;
- presso le imprese alle quali viene concessa l'autorizzazione per l'apposizione del logo, di cui all'allegato III, del reg. (CE) n. 1148/2001, devono essere assicurati controlli inopinati, mirati alla verifica della sussistenza di un tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli oggetto di spedizione;
- qualora durante l'espletamento dei controlli, gli organismi di controllo riscontrassero particolari situazioni di non conformità alle norme comuni di qualità, coinvolgenti sia singole imprese, che aree di commercializzazione, possono autonomamente modificare le azioni già programmate ed agire in deroga ai suindicati punti, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di coordinamento.

3.4.2 Specifiche modalità per i controlli di conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore finale

Nella fase di vendita al minuto, il dettagliante deve sostanzialmente sottostare alle seguenti incombenze:

- a) se il prodotto viene messo in vendita nell'imballaggio originario, deve garantire il rispetto delle disposizioni previste in materia di etichettatura e, se del caso, integrando le carenze esistenti. All'atto dell'esposizione del prodotto per la vendita, sia negli imballaggi originari, che alla rinfusa, devono essere riportate su un cartello le indicazioni relative all'origine, alla categoria ed alla varietà, ove prevista;
- b) per i prodotti presentati in imballaggi pre confezionati, oltre a tutte le menzioni previste dalle rispettive norme di qualità, deve essere indicato anche il peso netto.

Per i controlli da eseguirsi sui prodotti venduti al dettaglio, il controllore adotta tutte le procedure e le metodologie previste per le verifiche effettuate nelle altre fasi della commercializzazione, ivi compresa l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di accertata non conformità del prodotto.

3.4.3 Controlli sui prodotti ortofrutticoli destinati, ai fini del consumo, all'esportazione nei Paesi terzi

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, reg. (CE) n. 1148/2001, le procedure relative all'attività di controllo per i prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi, sulla base delle caratteristiche degli operatori, possono essere così individuate:

a) operatori che non soddisfano ai requisiti, di cui al paragrafo 1 bis, dell'articolo 5, del reg. (CE) n. 1148/2001

Per tale categoria i controlli sono eseguiti in maniera sistematica presso gli operatori che, nell'ambito di scambi commerciali, spediscono prodotti ortofrutticoli, per i quali esistono norme di qualità, verso Paesi terzi. Le operazioni di verifica avvengono prima che i prodotti lascino il territorio doganale della Comunità ed a seguito di invio, anche via telefax, con congruo anticipo e secondo le disposizioni regionali, da parte degli esportatori agli organismi di controllo, della richiesta di controllo delle partite interessate, di cui all'allegato M).

Ferme restando le stesse metodologie, in ordine alla effettuazione delle verifiche di ordine documentale e dell'accertamento della conformità dei prodotti alle norme di qualità, adottate per le spedizioni di merce in ambito comunitario, al termine delle operazioni i controllori provvedono, nel caso di esito positivo, al rilascio del "certificato di conformità", il cui fac-simile è allegato al reg. (CE) n. 1148/2001 e riprodotto nel presente manuale (allegato H).

Di norma la predetta certificazione viene rilasciata per ciascuna partita destinata all'esportazione. E', comunque, ammessa dalla regolamentazione comunitaria l'attestazione su di un unico certificato della conformità globale di più partite, debitamente enumerate in maniera distinta nell'ambito del medesimo documento.

Il certificato di conformità, che dovrà accompagnare i prodotti durante il trasporto e sino a destinazione, sarà esibito, a cura dell'operatore, all'Autorità doganale competente, ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

In ogni caso, con apposita comunicazione gli organismi di controllo informano tempestivamente l'Autorità doganale competente in merito all'avvenuto rilascio dei certificati di conformità per le partite controllate.

Nel caso, invece, di accertata non conformità dei prodotti alle rispettive norme di commercializzazione, il controllore, oltre a compilare la check-list di cui all'allegato D), rilascia l'attestato di non conformità di cui all'allegato F), con l'indicazione dei difetti riscontrati e dei provvedimenti adottati.

Per le procedure da seguire, sia per la messa in conformità della merce, che del suo eventuale ritiro dal commercio o destinazione diversa da quella originaria, si fa rinvio alla disciplina prevista nel presente manuale per il prodotto non conforme commercializzato sul mercato interno.

b) operatori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del reg. (CE) n. 1148/2001.

Per detti operatori, gli organismi di controllo fissano, per categoria ed in riferimento all'analisi dei rischi le seguenti procedure di controllo:

- a) gli organismi di controllo dovrà certificare almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione;
- b) tutti gli esportatori devono essere controllati (almeno per una partita all'anno).

Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da controllare presso gli operatori di cui trattasi.

Ai fini dell'applicazione del predetto regime gli operatori devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) offrire sufficienti garanzie di conformità elevata e costante degli ortofrutticoli che essi commercializzano;
- b) disporre di addetti al controllo che hanno ricevuto una formazione riconosciuta dagli organismi di controllo come meglio specificato nella sezione formazione;
- c) impegnarsi ad effettuare controlli di conformità delle merci da essi commercializzate;
- d) impegnarsi a tenere un registro validato dall'organismo di controllo di tutte le operazioni eseguite, di cui all'allegato P).

Gli operatori che intendono essere ammessi a tale regime di controllo semplificato devono presentare una specifica domanda agli organismi di controllo, riportando oltre i dati anagrafici, anche una documentazione comprovante il possesso delle predette condizioni di ammissibilità. Gli organismi di controllo effettueranno una verifica preliminare allo scopo di accertare il possesso delle condizioni di ammissibilità dichiarate dall'operatore e comunicheranno all'interessato l'accettazione o meno della richiesta entro 30 giorni dall'avvenuto accertamento. I medesimi organismi predisporranno un elenco degli esportatori ammessi a tale regime, dandone comunicazione all'autorità di coordinamento, fornendo i relativi elementi sull'esportatore ammesso. Provvedono, altresì, ad effettuare visite periodiche al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni nonché la corretta tenuta del registro.

Ai fini dell'attività di controllo a campione l'operatore comunica con anticipo di almeno 24 ore, e comunque in un tempo congruo tale da non compromettere l'efficacia del controllo, anche via telefax o posta elettronica, agli organismi di controllo, le notifiche di spedizione delle partite interessate, contenenti la località, la data e l'orario di spedizione, la tipologia del prodotto, le quantità dei lotti, gli estremi identificativi del mezzo di trasporto e la destinazione. Gli organismi di controllo provvedono ad effettuare il controllo, emettendo, nel caso di esito positivo, il certificato di conformità, di cui allegato H) del presente manuale.

Relativamente alle partite non controllate viene consegnato all'operatore lo stesso tipo di certificato, compilato dagli organismi di controllo, dove compare la scritta *autocontrollato*, di cui al paragrafo 2, comma 2, dell'articolo 5, del reg. (CE) n. 1148/2001. Tale certificato seguirà il prodotto in dogana. Nel caso in cui gli organismi di controllo non possano consegnare l'originale del predetto certificato all'operatore, gliene invierà una fotocopia, anche via telefax o posta elettronica, da allegare alla documentazione che accompagna la merce. L'originale del medesimo certificato verrà inviato successivamente dagli organismi di controllo all'ufficio doganale di competenza.

3.4.4 Controlli sui prodotti ortofrutticoli in provenienza da Paesi terzi e destinati all'immissione in libera pratica sul territorio comunitario.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 6, del reg. (CE) n. 1148/2001 le procedure relative all'attività di controllo per i prodotti in provenienza da paesi terzi, sulla base delle caratteristiche degli operatori, possono essere così individuate:

a) partite che presentano rischi di non conformità di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 del reg. (CE) n. 1148/2001

Prima dell'immissione in libera pratica, gli ortofrutticoli freschi in provenienza da Paesi terzi sono sottoposti a controlli di conformità alle norme di commercializzazione. Tali prodotti in genere

possono essere introdotti sul mercato nazionale attraverso strutture doganali ubicate presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed autoporti.

I controlli di cui trattasi avvengono in maniera sistematica prima dello sdoganamento, su richiesta dell'impresa importatrice.

Al fine del controllo l'operatore interessato o il suo rappresentante (casa di spedizione) è tenuto a comunicare, con congruo anticipo, agli organismi di controllo le seguenti informazioni, necessarie ai fini della esecuzione della verifica, di cui allegato M):

- denominazione Ditta importatrice e relativo numero d'iscrizione alla banca nazionale dati
- denominazione Ditta esportatrice e paese di provenienza;
- nome del prodotto e relativa quantità, espressa in colli e in Kg o tonn.;
- ubicazione della località di arrivo del prodotto, con indicazione del giorno e dell'ora;
- estremi del mezzo di trasporto utilizzato;
- denominazione della casa di spedizione, eventualmente incaricata delle operazioni di sdoganamento.

Per quanto riguarda le procedure e le metodologie da seguire durante l'esecuzione dei controlli in importazione, si fa rinvio alla disciplina già contemplata dal presente manuale nel caso di controlli di prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno o esportati verso Paesi terzi.

In caso di accertata conformità dei prodotti importati, il controllore rilascia il certificato di cui all'allegato I del citato reg. (CE) n. 1148/2001 (allegato H), che va presentato – a cura dell'operatore interessato o del suo rappresentante – in Dogana per consentire l'immissione in libera pratica della partita.

In caso di non conformità ed in base alla irregolarità riscontrata, il controllore dispone una delle seguenti misure:

- declassamento della partita;
- ricondizionamento della partita;
- rietichettatura;
- divieto di sdoganamento del prodotto;
- invio del prodotto in altro Stato membro per la messa in conformità.

Gli organismi di controllo inseriscono nella banca dati le non conformità accertate ed i relativi provvedimenti assunti.

Sarà cura dell'Autorità di coordinamento informare la Commissione europea e le Autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sui rispettivi territori.

Le sanzioni amministrative previste dal Dlgs n. 306/2002, nei casi di non conformità tecnica, non trovano applicazione in questa fase, in quanto le carenze qualitative riscontrate non possono essere addebitabili ad operatori che non sono entrati in possesso del prodotto e quindi non lo detengono.

b) partite che presentano limitati rischi di non conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001.

Qualora per talune partite gli organismi di controllo per la fase dell'importazione ritengano che i rischi di non conformità siano limitati, possono decidere di non effettuare il controllo su tali partite. In tal caso trasmettono all'autorità doganale un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, oppure informa in qualsiasi altra maniera tale autorità, anche per via telefax o e-mail, che può procedere allo sdoganamento della merce in causa.

Ai fini dell'applicazione gli organismi di controllo stabiliscono preventivamente i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e fissa, in base ad un'analisi dei rischi, usando una metodologia simile a quella descritta nell'allegato B) del presente manuale, per ciascun tipo d'importazione, la percentuale minima di quantitativi (partite) che saranno sottoposti ad un controllo di conformità; in ogni caso tale percentuale non deve essere inferiore al 60% delle partite.

Ai fini dell'applicazione di tale procedura l'operatore invia una richiesta specifica agli organismi di controllo fornendo tutte le informazioni sul prodotto in causa. Non essendo nel caso specifico il servizio di controllo del paese terzo riconosciuto dalla comunità risulta ininfluenza la presenza del certificato di controllo emesso dalle autorità del paese di provenienza. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4 bis, del regolamento la Commissione CE elabora linee direttrici comuni al fine di uniformare l'applicazione fra i vari Stati membri.

c) partite di prodotti provenienti da Paesi terzi, i cui Organismi di controllo sono stati riconosciuti dalla Commissione CE

Nel caso di partite di prodotti provenienti da Paesi terzi, i cui Organismi di controllo sono stati riconosciuti dalla Commissione CE, nel rinviare a quanto previsto dall'articolo 7, del reg. (CE) n. 1148/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non sussiste l'obbligo della sistematicità dei controlli, essendo possibile effettuare verifiche a campione su una percentuale significativa delle spedizioni e dei quantitativi importati, sulla base delle informazioni rese dagli importatori. Tale percentuale non deve comunque essere inferiore al 10%.

Ai fini dell'applicazione di tale procedura l'importatore invia una richiesta specifica agli organismi di controllo fornendo tutte le informazioni sul prodotto in causa. Il controllo sarà effettuato a campione sulla base della predetta percentuale; è fondamentale la verifica del certificato di controllo emesso dall'Organismo riconosciuto del paese terzo di provenienza. Il controllore dopo le operazioni di controllo visterà la richiesta di controllo presentata dall'operatore o di suo rappresentante, per conferma della rispondenza delle indicazioni riportate nel certificato originario. In caso di difformità del prodotto dalle norme verrà emesso un certificato di non conformità.

Gli organismi di controllo inseriscono nella banca dati le non conformità accertate ed relativi provvedimenti assunti.

Sarà cura dell'Autorità di Coordinamento informare la Commissione europea e le Autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sui rispettivi territori.

Attualmente risultano riconosciuti dalla Commissione CE i Servizi di controllo dei seguenti Paesi terzi:

- Svizzera (reg. CE n. 2590/2001 – L 345 del 29/12/2002);
- Marocco (reg. CE n. 1791/2002 – L 272 del 10/10/2002);

- Sud Africa (reg. CE n. 2103/2002 – L 324 del 29/11/2002) – modificato (reg. CE n. 1421/2003 – L 202 del 9/8/2003);
- Israele (reg. CE n. 606/2003 – L 86 del 3/04/2003);
- India (reg. CE n. 761/2003 – L 109 del 1/05/2003).
- Nuova Zelanda (reg. CE n. 1557/2004 dell' 1/9/2004 – L 283 del 2/9/2004)

3.4.5 Controlli sulla merce destinata alla trasformazione industriale da e per i Paesi terzi

I prodotti destinati alla trasformazione industriale in un Paese terzo non sottostanno al rispetto delle norme di qualità stabilite per quelli commercializzati allo stato fresco e destinati al consumo.

Qualora una partita di prodotti ortofrutticoli venga inviata ad una industria di trasformazione con sede in un Paese terzo, l'esportatore italiano deve darne informazione agli organismi di controllo, richiedendo allo stesso il rilascio dello specifico certificato (allegato I) di cui all'allegato II del reg. (CE) n. 1148/2001.

Gli organismi di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso, emettono il predetto certificato che accompagna la merce durante il trasporto sino a destinazione e che consente l'espletamento delle operazioni doganali.

E' fatto obbligo per l'imballatore di apporre sui colli che contengono i prodotti in questione un'etichetta in cui figuri in maniera ben visibile l'indicazione : "*Destinazione industriale*".

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione dovrà figurare su un documento che accompagna i prodotti, o affisso in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Gli organismi di controllo riceveranno dalla impresa trasformatrice la copia del certificato con l'annotazione dell'avvenuta lavorazione e si accertano che i prodotti abbiano effettivamente subito la trasformazione industriale.

Qualora, infine, il prodotto importato da un Paese terzo venga sdoganato in Italia e successivamente avviato verso altri Stati membri per la trasformazione da parte di un'industria locale, gli organismi di controllo trasmetteranno copia del suddetto certificato all'Autorità di coordinamento di tali Stati.

3.4.6 Comunicazioni degli organismi di controllo

Gli organismi di controllo comunicano all'autorità di coordinamento le informazioni previste agli articoli 7, paragrafo 6 e 10, paragrafi 1 e 2 del reg. (CE) n. 1148/2001.

3.5 Autorizzazione per l'apposizione del logo comunitario

Le procedure relative a tale tipo di autorizzazione, di cui all'art. 4, par. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate con il successivo allegato L).

Gli operatori autorizzati devono riportare su un apposito registro, di cui all'allegato N), le operazioni di controllo effettuate sulla merce spedita.

SEZIONE IV

BANCA DATI

Indice della sezione

- 4.1 Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli**
- 4.2 Banca dati nazionale**
- 4.3 Funzioni della banca dati**
- 4.4 Procedure per la gestione delle sanzioni**

4.1 Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli

A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'art. 3 del reg. (CE) n. 1148/2001 è istituita una banca nazionale dati, a cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie di seguito definite e che detengono prodotti ortofrutticoli allo stato fresco ai fini del consumo, soggetti alla conformità con le norme comuni di commercializzazione, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi.

L'AGEA, assicura, mediante i servizi del SIAN la realizzazione e la manutenzione delle procedure per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1,2,3 e 5 dell'art. 4 del 1 agosto 2005.

Le categorie degli operatori ortofrutticoli, tenute all'iscrizione alla banca dati sono le seguenti :

- 1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- 2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
- 3) organizzazione dei produttori;
- 4) cooperativa di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
- 5) imprenditore agricolo (non associato ad OP o a cooperativa) con un volume annuo commercializzato, superiore a €60.000;
- 6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;
- 7) grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a €60.000);
- 8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a €60.000).

Una più puntuale articolazione delle predette categorie é definita con la classificazione indicata al quadro "B 2/3" del modulo di iscrizione alla banca nazionale dati.

4.1.1 Operatori che non sono tenuti all'iscrizione alla banca dati :

- all'interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli ai centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio;
- gli imprenditori agricoli che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
- gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- le imprese agricole che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- le cooperative che esclusivamente conferiscono prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- gli imprenditori agricoli ortofrutticoli (non associati ad OP o a Cooperativa), con un volume annuo di commercializzato inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova

- costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
- strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
 - dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di commercializzato inferiore a €60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
 - le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci.

In base all'art.3, par.3 del reg. (CE) n. 1148/2001, la banca dati contiene per ciascun operatore :

- il numero di registrazione;
- il nome;
- l'indirizzo;
- le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione nelle categorie (in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale);
- un'indicazione dell'importanza dell'operatore;
- informazioni relative alle risultanze di controlli precedentemente subiti;
- qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo ed in particolare tutti gli elementi che identificano ogni possibile punto di potenziale controllo e relativo referente per la conformità.

Lo stesso art. 3, al par. 4, prevede che gli operatori siano tenuti a fornire le informazioni che l'Autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati.

Per quanto riguarda le aziende che sono state autorizzate all'uso del logo comunitario e quelle autorizzate all'autocontrollo per le spedizioni fuori dal mercato comunitario saranno previste in banca dati due apposite sezioni in cui saranno registrati sia gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni suddette sia i riferimenti e gli esiti dei controlli eseguiti.

4.2 Banca dati nazionale

La banca dati nazionale è stata costituita ed aggiornata attraverso le seguenti procedure:

- a) trasferimento dei dati e degli elementi relativi agli operatori già iscritti nel registro di cui all'art. 11 del reg. (CEE) n. 2251/92, con i necessari adattamenti di natura informatica, alla luce del nuovo impianto dell'anagrafe delle imprese;
- b) cancellazione, previa acquisizione delle relative informazioni, dei soggetti già inseriti nel precedente registro, non più tenuti ad essere iscritti nella banca dati; implementazione nel tempo dei dati e degli elementi trasportati dal precedente registro, con le nuove informazioni richieste dal reg. (CE) n. 1148/01, da acquisire nel corso dell'espletamento dei controlli o in forme diverse da stabilire;
- b) acquisizione informatica dei dati e delle informazioni contenute nelle domande (il cui facsimile viene unito al presente manuale – allegato G) da parte degli operatori ortofrutticoli ancora non iscritti.

L' Agea assicura, mediante i servizi del SIAN, la realizzazione e la manutenzione delle procedure per l'esecuzione delle funzioni dei cui ai commi 1, 2, 3 e 5 , con particolare riguardo al:

- 1) trattamento di nuove domande d'iscrizione ricevute, l'acquisizione e l'inserimento nella banca dati delle informazioni in esse contenute, nonché i necessari adempimenti e controlli di natura amministrativa;
- 2) aggiornamento della base dati, alla luce sia delle integrazioni di informazione che verranno richieste durante l'esecuzione dei controlli agli operatori già iscritti e sia delle eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate all'autorità di controllo, negli elementi identificativi delle imprese sottoposte a verifica;
- 3) acquisizione nella banca dati degli esiti dei controlli, e delle eventuali sanzioni, eseguiti presso le imprese iscritte.

Relativamente agli operatori esteri che non sono stabiliti sul territorio nazionale ma che svolgono la loro attività sul territorio italiano vale l'obbligo di iscrizione alla banca dati, con le medesime modalità prescritte per gli operatori nazionali.

4.3 Funzioni della banca dati

Mensilmente attraverso la banca dati nazionale verranno estratti i singoli punti di controllo così come presenti sul territorio e indicati per ogni singolo "Quadro B" della domanda di iscrizione oggetto di visita con indicazione, se al dettaglio, dei prodotti oggetto di particolare attenzione in funzione della campagna di commercializzazione.

Tale estrazione si concretizzerà con la possibilità, per gli organismi di controllo, di stampare le check list precompilate o di scaricare i relativi files per procedere ai controlli i cui esiti saranno inseriti quindicinalmente nella banca dati nazionale in modo di permettere un'analisi dei rischi in tempo reale.

Gli organismi di controllo potranno aggiungere fino al 10% annuale di check list oltre quelle estratte in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità, della località ove si trova il punto potenziale di controllo.

Sia i controlli che gli esiti saranno riferiti anche alle aziende che si avvalgono della facoltà di utilizzare il logo comunitario o di autocontrollare per l'esportazione.

Nel caso di controllo di prodotto commercializzato da operatore non tenuto all'iscrizione in banca dati nazionale l'esito del controllo sarà documentato in apposita sezione.

4.4 Procedure per l'applicazione delle sanzioni

Redatto il verbale, di cui all'allegato Q), gli organismi di controllo procederanno secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 306/2002, alla legge n. 689/81 e al DM 1 agosto 2005.

L'iter sanzionatorio e le risultanze sono oggetto di registrazione nella banca dati degli operatori ed in particolare l'avvio di eventuali contenziosi deve essere evidenziato al fine dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi.

CONCLUSIONI

Le istruzioni supplementari e/o complementari relative al presente manuale saranno disciplinate dall'Autorità di coordinamento, mentre i successivi aggiornamenti e integrazioni al manuale e alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali.

SEZIONE V

ALLEGATI

Indice della sezione

ALLEGATI:

- A) Riferimenti alle norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli;
- B) Analisi dei rischi;
- C) Scheda di aggiornamento delle informazioni degli operatori iscritti nel registro;
- D) Check list;
- E) Etichetta;
- F) Attestato di non conformità;
- G) Domanda di iscrizione alla banca dati;
- H) Certificato di conformità;
- I) Certificato destinazione industriale;
- L) Procedure autorizzazione logo comunitario;
- M) Richiesta di controllo import-export;
- N) Foglio registro delle operazioni esentate;
- O) Notifica di spedizione;
- P) Foglio registro operazioni esportazioni;
- Q) Processo verbale contestazione di illecito amministrativo.

Riferimenti delle norme comuni di qualità applicabili nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo.

Per l'espletamento dell'attività di controllo prevista dal reg. (CE) n. 1148/2001, risulta indispensabile conoscere le norme di qualità dei singoli prodotti ortofrutticoli emanate dalla Comunità Europea con appositi regolamenti.

A tal fine, nel presente allegato vengono elencati, per i prodotti a tutt'oggi normalizzati, gli estremi dei regolamenti comunitari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Ognuno dei citati regolamenti disciplina i seguenti elementi che devono essere presi in considerazione durante l'esecuzione dei controlli :

- Definizione dei prodotti

Per definizione dei prodotti si intende la individuazione delle tipologie del singolo prodotto, nei cui confronti risulta applicabile la norma di commercializzazione, nonché di quelle escluse.

- Disposizioni relative alla qualità

Tali disposizioni definiscono le caratteristiche qualitative che i prodotti ortofrutticoli devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio, distinte a seconda della categoria di appartenenza ("extra", "I", "II").

In ogni caso, ciascun regolamento contempla le caratteristiche minime che devono possedere gli ortofrutticoli di tutte le categorie.

- Disposizioni concernenti la calibrazione e la pezzatura

Tali disposizioni fissano per i vari prodotti – tra l'altro - le specifiche metodologie per la determinazione, ove obbligatoria, del calibro e della pezzatura (es. : secondo il diametro della sezione equatoriale, secondo il diametro della sezione normale dell'asse del frutto, secondo la circonferenza, secondo il peso netto, secondo il peso unitario, etc.).

- Disposizioni concernenti le tolleranze

Tali disposizioni prevedono la possibilità di ammettere tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti (di ciascun imballaggio, o di ciascun lotto nel caso di presentazione alla rinfusa) non conformi alle caratteristiche stabilite della categoria indicata.

- Disposizioni concernenti la presentazione

Tali disposizioni dettano le discipline da osservarsi in materia di omogeneità, condizionamento e presentazione dei prodotti.

- Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio o di ciascuna partita, se trattasi di merce spedita alla rinfusa, deve essere omogeneo avuto riguardo, a seconda del prodotto considerato, all'origine, alla varietà o tipo commerciale, alla qualità, al calibro (sempre che sia richiesta una calibrazione), alla pezzatura, alla lunghezza, al grado di maturazione e di colorazione. Ai fini dell'accertamento dell'omogeneità del prodotto, la parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Fatto salvo il rispetto di particolari condizioni, la regolamentazione comunitaria consente talune deroghe in materia di omogeneità.

- Condizionamento

La regolamentazione comunitaria detta delle norme sul condizionamento e sull'imballaggio affinché vengano garantite la protezione, la integrità e la salubrità del prodotto.

- Presentazione

Laddove prevista, è fissata la metodologia da osservare per la disposizione dei prodotti ortofrutticoli negli imballaggi.

- Disposizioni concernenti le indicazioni esterne

Le norme di qualità prevedono le indicazioni (identificazione dell'imballatore e/ o speditore, natura, origine e caratteristiche commerciali del prodotto ed in via facoltativa il marchio ufficiale di controllo) che necessariamente ogni imballaggio deve recare raggruppate su uno stesso lato, in maniera leggibile, indelebile e visibile dall'esterno.

NORME COMUNI DI QUALITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 - Gazzetta ufficiale U.E. L 297 del 21.11.96

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE C.E. SUI CONTROLLI DI CONFORMITA' ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

REG. CE 1148/2001 DEL 12.06.2001 L 156 DEL 13.06.2001

MODIFICATO DA

REG. CE 2379/2001 DEL 05.12.2001 L 321 DEL 06.12.2001
REG. CE 1225/2002 DEL 08.07.2002 L 179 DEL 09.07.2002
REG. CE 2334/2002 DEL 23.12.2002 L 349 DEL 23.12.2002
REG. CE 408/2003 DEL 05.03.2003 L 62 DEL 06.03.2003

DEROGHE

REG. CE 2540/2001 DEL 21.12.2001 L 341 DEL 22.12.2001
REG. CE 168/2002 DEL 30.01.2002 L 30 DEL 31.01.2002

ORTAGGI

AGLI REG. CE 2288/97 DEL 18.11.1997 L 315 DEL 19.11.1997
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

ASPARAGI REG. CE 2377/99 DEL 09.11.1999 L 287 DEL 10.11.1999
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

CAVOLFIORI E CARCIOFI REG. CE 963/98 DEL 07.05.1998 L 135 DEL 08.05.1998
MODIFICATO DA
REG. CE 2551/1999 DEL 02.12.1999 L 308 DEL 03.12.1999
REG. CE 1135/2001 DEL 08.06.2001 L 154 DEL 09.06.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003
DEROGHE
REG. CE 448/97 DEL 07.03.1997 L 68 DEL 08.03.1997

CAROTE REG. CE 730/1999 DEL 07.04.1999 L 93 DEL 08.04.1999
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

CAVOLI DI BRUXELLES CAVOLI, CAPPUCCI E VERZOTTI SEDANI A COSTE SPINACI REG. CE 1591/87 DEL 05.06.1987 L 146 DEL 06.06.1987
MODIFICATO DA
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 1168/99 DEL 03.06.1999 L 141 DEL 04.06.1999
REG. CE 1135/01 DEL 08.06.2001 L 154 DEL 09.06.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

CETRIOLI REG. CE 1677/88 DEL 15.06.1988 L 150 DEL 16.06.1988
MODIFICATO DA
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

CICORIA WITLOOF REG. CE 2213/83 DEL 28.07.1983 L 213 DEL 04.08.1983
MODIFICATO DA
REG. CE 1654/87 DEL 12.06.1987 L 153 DEL 13.06.1987
REG. CE 1872/91 DEL 28.06.1991 L 168 DEL 29.06.1991
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 2390/97 DEL 01.12.1997 L 330 DEL 02.12.1997
REG. CE 1508/01 DEL 24.07.2001 L 200 DEL 25.07.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

CIPOLLE REG. CE 1508/01 DEL 24.07.2001 L 200 DEL 25.07.2001
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

FAGIOLINI REG. CE 912/01 DEL 10.05.2001 L 129 DEL 11.05.2001
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE REG. CE 1543/01 DEL 27.07.2001 L 203 DEL 28.07.2001
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

MELANZANE REG. CE 1292/81 DEL 12.05.1981 L 129 DEL 15.05.1981
MODIFICATO DA
REG. CE 1076/89 DEL 26.04.1989 L 114 DEL 27.04.1989
REG. CE 888/97 DEL 16.05.1997 L 126 DEL 17.05.1997
REG. CE 1135/01 DEL 08.06.2001 L 154 DEL 09.06.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

ZUCCHINE REG. CE 1757/2003 L 252 DEL 4.10.2003

PIMENTI O PEPPERONI DOLCI REG. CE 1455/99 DEL 01.07.1999 L 167 DEL 02.07.1999
MODIFICATO DA
REG. CE 2706/00 DELL'11.12.2000 L 311 DEL 12.12.2000
REG. CE 2147/2002 DEL 02.12.2002 L 326 DEL 03.12.2002
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

PISELLI REG. CE 2561/99 DEL 03.12.1999 L 310 DEL 04.12.1999
MODIFICATO DA
REG. CE 532/01 DEL 16.03.2001 L 79 DEL 17.03.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

POMODORI REG. CE 790/00 DEL 14.04.2000 L 95 DEL 15.04.2000
MODIFICATO DA
REG. CE 717/01 DEL 10.04.2001 L 100 DEL 11.04.2001
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

PORRI REG. CE 2396/01 DEL 07.12.2001 L 325 DEL 08.12.2001
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

FUNGHI COLTIVATI REG. CE 1863/2004 DEL 26/10/2004 L 325 DEL 28/10/2004

FRUTTA

**AGRUMI ARANCE DOLCI, LIMONI, MANDARINI
COMPRESI SATSUMA, CLEMENTINE WILKINGS
E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI** REG. CE 1799/01 DEL 12.09.2001 L 244 DEL 14.09.2001

MODIFICATO
REG. CE 453/2002 DEL 13.03.2002 L 72 DEL 14.03.2002
REG. CE 2010/2002 DEL 12.11.2002 L 310 DEL 13.11.2002
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003
REG. CE 2173/2003 DEL 12/12/2003 L 326 DEL 13/12/2003

ALBICOCCHE REG. CE 851/00 DEL 27.04.2000 L103 DEL 28.04.2000
MODIFICATO
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003
REG. CE 831/97 DEL 07.05.1997 L119 DEL 08.05.1997

AVOCADI 387/2005 DELL'8/3/2005 L 62 DEL 9/3/2005

CILIEGIE REG. CE 214/2004 DEL 6/2/2004 L 36 DEL 7/2/2004

COCOMERI REG. CE 1862/2004 DEL 26/10/2004 L 325 DEL 28/10/2004

FRAGOLE REG. CE 843/2002 DEL 21.05.2002 L 134 DEL 22.05.2002
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

KIWI REG. CE 1673/2004 DEL 24/9/2004 L 300 DEL 25/9/2004

MELE 85/2004 DEL 15/1/2004 L 13 DEL 20/1/2004

PERE REG. CE 86/2004 DEL 15/1/2004 L 13 DEL 20/1/2004

MELONI REG CE 1615/01 DEL 07.08.2001 L 214 DEL 08.08.2001
MODIFICATO DA
REG CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

PESCHE E NETTARINE REG. 1861/2004 DEL 26/10/2004 L 325 DEL 28/10/2004

NOCCIOLE IN GUSCIO REG. CE 1284/2002 DEL 15.07.2002 L 187 DEL 16.07.2002
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

NOCI COMUNI CON GUSCIO REG. CE 175/2001 DEL 26.01.2001 L 26 DEL 27.01.2001
MODIFICATO DA
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003
REG. CE 80/2003 DEL 17.01.2003 L 13 DEL 18.01.2003

PRUGNE REG. CE 1168/99 DEL 03.06.1999 L 141 DEL 04.06.1999
MODIFICATO DA
REG. CE 848/2000 DEL 27.04.2000 L 103 DEL 27.04.2000
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

UVA DA TAVOLA REG. CE 2789/99 DEL 22.12.1999 L 336 DEL 29.12.1999
MODIFICATO DA
REG. CE 716/01 DEL 10.04.2001 L 100 DELL' 11.04.2001
REG. CE 2137/2002 DEL 29.11.2002 L 325 DEL 30.11.2002
REG. CE 46/2003 DEL 10.01.2003 L 7 DEL 11.01.2003

FRUTTA – ORTAGGI

MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI (IMBALLAGGI MISTI)
REG. CE 48/2003 DELL' 11.01.2003 L 7 DELL' 11.01.2003

ANALISI DEI RISCHI

Premessa

In base alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1148/2001, i criteri per la scelta del campione delle imprese da sottoporre a verifica e la fissazione della frequenza dei controlli di conformità da svolgere presso le citate categorie di operatori, sono determinati attraverso un'analisi dei rischi, che tiene conto dei seguenti elementi :

- a) dimensioni delle imprese;
- b) posizione che occupano le imprese nella catena commerciale;
- c) risultanze di controlli precedenti;
- d) altri parametri definiti dagli Stati membri.

Ai fini della fissazione della frequenza dei controlli, si tiene conto anche :

- delle disposizioni contenute nell'articolo 4, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001, riguardante quegli operatori che, dimostrando la sussistenza - nell'ambito delle proprie strutture - di particolari requisiti (addetti idonei al controllo, attrezzature adeguate al condizionamento e tenuta di apposite registrazioni delle verifiche compiute), sono in grado di offrire sufficienti garanzie quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli, di cui curano la commercializzazione e la spedizione;
- delle priorità previste dall'articolo 7, comma 2, del reg. (CE) n. 2200/96 e dall'articolo 4, paragrafo 1, commi 2 e 3, e dagli articoli 5 e 6 del reg. (CE) n. 1148/2001.

Utilizzando la possibilità offerta dalla regolamentazione comunitaria con il precedente punto d), risulta necessario far precedere l'analisi dei rischi per l'estrazione del campione delle singole imprese da sottoporre a controllo, basata sui parametri di cui ai restanti punti a), b) e c), da un esame delle seguenti peculiarità dei territori regionali, propedeutico, peraltro, ai fini di una maggiore incisività ed efficacia del sistema nazionale dei controlli, complessivamente considerato:

- 1) in ordine alla produzione della frutta e degli ortaggi, per i quali sono adottate norme di qualità: tipologia, quantità, stagionalità, insediamenti delle Aziende agricole, delle Cooperative e delle Associazioni interessate e delle relative superfici investite a coltivazioni ortofrutticole, nonché dei centri di condizionamento e di deposito della merce;
- 2) in ordine alla immissione sul mercato dei prodotti in questione: volumi delle quantità commercializzate ai fini del consumo e relative destinazioni (in ambito locale, nazionale, comunitario ed extra-comunitario), dislocazione e tipologia dei punti di compravendita all'ingrosso ed al dettaglio e delle imprese che vi operano.

Il controllo di conformità fondato sull'analisi dei rischi ha come obiettivo di individuare e di eliminare dal commercio i prodotti che non corrispondono alle norme comunitarie; tale procedura deve

rispettare la struttura del mercato nazionale degli ortofrutticoli che è orientata più alla fase della produzione che a quella del consumo e presenta diversità fra organismi di controllo.

L'analisi dei rischi è fondata sul controllo degli operatori, il rischio di trovare merce non conforme aumenta con il volume di affari e l'assortimento degli ortofrutticoli commercializzati; comunque non bisogna trascurare anche gli operatori con attività minori e con cadenza stagionale che devono essere lo stesso compresi nell'analisi dei rischi.

I dati necessari per l'analisi dei rischi devono essere ripresi dalla banca dati nazionale che dovrà essere costantemente aggiornata al fine di avere degli elementi di riferimento certi sugli operatori iscritti.

Parametri da utilizzare nell'analisi di rischio da applicare per i controlli sul mercato interno

Al fine di valutare il rischio che un operatore metta in vendita dei prodotti che non siano conformi alle norme risulta necessario individuare dei parametri che saranno suddivisi fra rischio statistico e rischio casuale.

I parametri di rischio statistico sono costituiti dagli elementi economici degli operatori cioè dalla loro posizione nella catena commerciale (OP, cooperative, imprenditori agricoli, centrali di condizionamento, centri di distribuzione ecc.), dall'ampiezza dell'offerta (prodotti stagionali, assortimenti parziali o totali ecc.) e dal volume d'affari.

Posizione degli operatori - sono individuati i seguenti indici di rischio:

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI	INDICI
Imprenditore agricolo	25
Organizzazioni di produttori/Cooperative di produttori	20
Centrali di acquisto e piattaforme per la grande distribuzione	15
Grossista/operatore contoterzista/importatore/esportatore	10
GDO	5
Dettagliante	5

Ampiezza dell'offerta - sono individuati i seguenti indici di rischio:

AMPIEZZA DELL'OFFERTA	INDICI
Gamma completa dei prodotti ortofrutticoli	10
Gamma parziale dei prodotti ortofrutticoli	6
Gamma stagionale	2

Volume di affari - sono individuati i seguenti indici di rischio:

VOLUME D'AFFARI €	INDICI
fino a 60.000	0
60.000 - 180.000	2
180.000 - 540.000	6
superiore a 540.000	10

Tutti i risultati dei controlli devono essere documentati e riportati ai fini dell'aggiornamento nella banca dati nazionale degli operatori.

L'autorità di coordinamento, di concerto con gli organismi di controllo, rivede ed aggiorna periodicamente gli elementi necessari per la formulazione dell'analisi dei rischi.

Analisi di rischio da applicare per i controlli nella fase di importazione

1. INTRODUZIONE

L'articolo 6, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001 stabilisce che, in deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, gli organismi di controllo, per la fase di importazione, in caso in cui ritengano che i rischi di non conformità siano limitati, possono decidere di non effettuare il controllo su tali partite.

In tal caso gli organismi di controllo attuano test di verifica per valutare il rischio di lotti che non sono conformi in base ad un'analisi di rischio, che verrà fissata per ogni tipo di importazione, sulla base di percentuali minime delle spedizioni e sulle quantità che saranno sottoposte ad un controllo di conformità.

In ogni caso le percentuali minime fissate devono essere sostanzialmente superiori a quelle applicate secondo l'articolo 7, paragrafo 5 (controllo paesi terzi riconosciuti).

Per migliorare l'uniformità dell'applicazione del paragrafo 4 negli Stati membri, la Commissione elabora una guida di riferimento comune per la relativa applicazione.

L'autorità di coordinamento informerà immediatamente la Commissione delle regole per l'applicazione del paragrafo 4, compreso i test di verifica e le percentuali minime citate nel paragrafo 4.

Sulla base della guida di riferimento predisposta dalla Commissione CE, sono stati elaborati i seguenti elementi.

2. SCOPI

La guida di riferimento stabilisce per le varie categorie di rischio i livelli minimi di controllo da applicare alle importazioni provenienti dai paesi terzi non riconosciuti.

3. APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001 è facoltativa; pertanto, uno Stato membro può scegliere di controllare il 100% dei lotti importati dai paesi terzi non riconosciuti o stabilire un sistema di analisi di rischio e controllare una percentuale più bassa.

Se uno Stato membro sceglie la seconda opzione, come nel caso che si sta descrivendo, informerà di ciò la Commissione CE, relativamente ai test di verifica ed alle percentuali minime indicate nell'articolo 6, paragrafo 4.

4. CATEGORIE di RISCHIO

Ai fini dell'applicazione di un sistema di analisi di rischio sono definite 3 (livello basso, medio e alto) categorie di rischio.

5. IL LIVELLO MINIMO DI CONTROLLO

Per la determinazione del livello minimo di controllo sono fissate le percentuali minime che devono essere applicate in caso di importazioni da paesi terzi.

Tali livelli minimi sono:

- “paesi terzi non riconosciuti”: la percentuale minima di partite che deve essere sottoposta a controllo non deve essere inferiore al 60%;
- “paesi terzi riconosciuti”:
 - a) la percentuale minima di partite che deve essere sottoposta a controllo non deve essere inferiore al (10%). Nel caso in cui si sono rilevate irregolarità significative il tasso di controllo è aumentato. In tal caso gli organismo di controllo comunicano per iscritto all'autorità di coordinamento tale decisione; quest'ultima ne darà immediata informazione alla Commissione;
 - b) nel caso in cui il numero di lotti importato da un determinato paese terzo riconosciuto è molto piccolo, un numero minimo di lotti controllato (per esempio, un lotto su quattro) da luogo ad una percentuale più elevata della minima fissata, la predetta percentuale può essere in tal caso ridotta in proporzione.

6. LISTA NON-ESAUSTIVA DELLA VALUTAZIONE DI RISCHIO

Gli Organismi di controllo fissano test di verifica per la valutazione di rischio che soddisfino le esigenze di controllo, con lo scopo di costituire una base informativa sulle caratteristiche qualitative delle partite di merce provenienti dai paesi terzi.

I test di verifica possono includere, tra altri, i seguenti parametri:

- Natura del prodotto
- Periodo di produzione (fissazione dei periodi di inizio e fine della commercializzazione) ed individuazione della campagna di commercializzazione che, per uno stesso prodotto, può variare da paese a paese;
- Paese d'origine
- Mezzi di trasporto (aerea, mare o terra);
- Volume del lotto;
- Nome dell'importatore nella Comunità o il nome dell'esportatore o dello spedizioniere marittimo nel paese terzo.

Inoltre, possono, essere fissati al test di verifica anche i sottostanti parametri:

- il volume o il valore del prodotto importato;
- base storica osservazioni durante i controlli precedenti (numero e genere di difetti riscontrati);
- la gamma dei prodotti sul mercato;
- il posto in cui il controllo è effettuato (punto della prima entrata in Comunità, o altri punti di controllo sul territorio nazionale);
- le informazioni sui problemi rilevati da altri Stati membri.

Gli Organismi di controllo, che operano sui punti di sdoganamento del prodotto posti sul territorio nazionale, ai fini dell'applicazione della specifica analisi dei rischi predispongono una base informativa dei predetti parametri, anche informatizzata, in particolare, costituendo una base storica delle osservazioni rilevate nel corso dei precedenti controlli.

Agli organismi di controllo

VARIAZIONE NEGLI ASSETTI SOCIALI

N. ISCRIZIONE REGISTRO OPERATORI/BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI

(VECCHIA DENOMINAZIONE)

.....
.....

(NUOVA DENOMINAZIONE)

.....
.....

VARIAZIONE DEL DOMICILIO O SEDE LEGALE (INDICARE IL NUOVO DOMICILIO O LA NUOVA SEDE)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV |__| CAP |__|__| TELEFONO

TELEFAX E-MAIL.....

VARIAZIONE DELL' UBICAZIONE DELL'AZIENDA (INDICARE LA NUOVA UBICAZIONE)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV |__| CAP |__|__| TELEFONO

TELEFAX E-MAIL.....

VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE (INDICARE IL NUOVO RAPPRESENTANTE)

SESSO M / F (barrare la lettera interessata)

COGNOME

NOME.....

NAZIONALITA' DATA DI NASCITA |__|__|__|

COMUNE DI NASCITA PROVINCIA |__|

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV |__| CAP |__|__|__|

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Agli organismi di controllo

IL/LA SOTTOSCRITTO/A....., IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA IDENTIFICATA NEL REGISTRO OPERATORI CON IL NUMERO(INDICARE IL NUMERO) AD INTEGRAZIONE DI QUANTO A SUO TEMPO COMUNICATO FORNISCE I SEGUENTI DATI INTEGRATIVI :

REFERENTE PER IL CONTROLLO DI CONFORMITA'

Nome..... Cognome.....nato ail

QUADRO A – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. GROSSISTA

1.A GROSSISTA DI MERCATO , CHE COMMERCIALIZZA ALL'INTERNO DI UN MERCATO ALL'INGROSSO AGROALIMENTARE

1.B GROSSISTA FUORI MERCATO, CHE COMMERCIALIZZA FUORI DAI MERCATI ALL'INGROSSO E CHE RISULTA IN POSSESSO DI MAGAZZINI IDONEI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

2. OPERATORE CONTOTERZISTA (IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO PER CONTO TERZI)
INDICARE L'ESATTA FIGURA COMMERCIALE (ES. COMMISSIONARIO

3. ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTA AI SENSI DEL REG. CE N.2200/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

4. COOPERATIVA DI PRODUTTORI.

4.a COOPERATIVA DI PRODUTTORI NON ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA .

4.b COOPERATIVA DI PRODUTTORI ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA,
MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO

5. IMPRENDITORE AGRICOLO (CON VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, SUPERIORE AD 60.000,00)

5.a NON ASSOCIATO AD OP O A COOPERATIVA

5.b ASSOCIATO AD OP O AD COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO

6. CENTRALI D'ACQUISTO E PIATTAFORME PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE

7. GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E NON (CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A 60.000,00).

7.a IPERMERCATI

7.b SUPERMERCATI

7.c DISCOUNTS

7.d CASH & CARRY

7.e ALTRE SUPERFICI DI VENDITA

8. DETTAGLIANTI TRADIZIONALI (NON ORGANIZZATI), CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A 60.000,00.

8.a SPECIALISTI IN FRUTTA E VERDURA OPERANTI SU AREE PRIVATE/PUBBLICHE IN SEDE FISSA

8.b AMBULANTI

NOTA : INDICARE LA/LE CLASSIFICAZIONE/I OPERATIVA/E DELL'IMPRESA BARRANDO LA/LE RELATIVA/E CASELLA/E NEL CASO IN CUI L'OPERATORE RIVESTISSE PIU' FIGURE COMMERCIALI PRECISARE QUI DI SEGUITO QUELLA PREVALENTE

QUADRO B - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

1. CESSIONE DI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO IN AMBITO LOCALE.
2. CESSIONE DI PRODOTTI E RELATIVA SPEDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE.
3. CESSIONE, CON RELATIVA SPEDIZIONE, DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
4. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.
5. ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
6. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DA MERCATI DI PAESI TERZI.

NOTA : INDICARE LA/LE CARATTERISTICA/E DELLA/E ATTIVITA' ESERCITATA/E BARRANDO LA/LE RELATIVA/E CASELLA/E NEL CASO IN CUI L'IMPRESA ESERCITI LAPROPRIA ATTIVITA' COMMERCIALE IN PIU' DI UNA DELLE FORMULE ESPOSTE PRECISARE QUI DI SEGUITO QUELLA PREVALENTE VOLUME DEL COMMERCIALIZZATO ANNUO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

1. DA 60.000,00 A 180.000,00
2. DA 180.000,00 A 540.000,00
3. SUPERIORE A 540.000,00

QUADRO C

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (quantitativi medi annui espressi in tonnellate)

ORTAGGI

1. AGLI T.
2. ASPARAGI T.
3. CARCIOFI T.
4. CAROTE T.
5. CAVOLFIORI T.
6. CAVOLI DI BRUXELLES T.
7. CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI T.
8. CETRIOLI T.
9. CICORIA WITLOOF T.
10. CIPOLLE T.
11. FAGIOLINI T.
12. LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE T.
13. MELANZANE T.

14. PIMENTI O PEPERONI DOLCI T.
15. PISELLI T.
16. POMODORI T.
17. PORRI T.
18. SEDANI A COSTE T.
19. SPINACI T.
20. ZUCCHINE T.
21. FUNGHI COLTIVATI T.

FRUTTA

- 1 AGRUMI T.
(ARANCE DOLCI/LIMONI/MANDARINI COMPRESI SATSUMA/CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)
- 2 ALBICOCHE T.
- 3 AVOCADI T.
- 4 CILIEGIE T.
- 5 COCOMERI T.
- 6 FRAGOLE T.
- 7 KIWI T.
- 8 MELE T.
- 9 MELONI T.
- 10 PERE T.
- 11 PESCHE E NETTARINE T.
- 12 PRUGNE T.
- 13 UVA DA TAVOLA T.
- 14 NOCI COMUNI CON GUSCIO T.
- 15 NOCCIOLE IN GUSCIO T.

DATA E FIRMA

Allegato E)

Imballatore e/o speditore :	N° B.N.D.*
Denominazione :	
Indirizzo :	
Caratteristiche del prodotto:	
Definizione :	
Varieta' :	
Origine :	
Categoria :	
Calibro :	

* NUMERO ISCRIZIONE ALLA BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI.

ATTESTATO DI NON CONFORMITÀ'

(Art. 9, paragrafo 3 Reg. CE 1148/2001)

Il giorno alle ore in Via/Piazza
..... il/i sottoscritto/i qualifica

..... organismi di controllo,

ai sensi dell'art. 1 del D.M. 2005, ha accertato a carico della Ditta

con Sede in P.ta IVA/C.F.,

rappresentante legale nato a il C.F.

residente in Via,

procedendo alla relativa constatazione e consegnando il presente attestato nelle mani di

..... nato a il, qualificatosi come

....., la violazione del/i titolo/i del Reg.(CEE) n.

e successive modifiche, sanzionate dall'art.4 del D.Lgs. n. 306/2002 su una partita di

come da Check List n. del

La violazione è stata accertata su n. colli prelevati dalla partita di n. colli, secondo quanto

Previsto dall'allegato IV del Reg. CE 1148/01.

Difetti riscontrati: %

1.
2.
3.

Provvedimenti:

- Rifiuto
- Declassamento
- Riclassificazione
- Ricondizionamento
- Rietichettatura

Il rappresentante della ditta è stato informato che le merci oggetto del presente attestato di non conformità non possono essere commercializzate se non con l'autorizzazione degli stessi organismi di controllo e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso fissate. Pertanto, qualora l'operatore decidesse di rendere conforme la partita di merce in questione o parti di essa, questa non potrà essere commercializzata prima che gli stessi organismi di controllo ne accertino la rispondenza alla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 306/2002.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DELLE PARTI

.....
.....
.....

L' / gli addetto/i al controllo

Luogo e data.....

(Firma del rappresentante della Ditta)



Organismi di controlloALLEGATO H)

**CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE PER I
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI [reg. (CE) n. 2200/96]**

1. Operatore										
N.										
(il presente certificato è destinato esclusivamente agli organismi di controllo)										
2. Imballatore indicato nell'imballaggio (se diverso dall'operatore)					3. Organismi di controllo					
4. Luogo di controllo/Paese					5. Regione o paese di destinazione					
6. Identificazione del mezzo do trasporto					7. Mercato interno, import-export					
8. Imballaggio (numero e tipo)		9. Natura del prodotto (varietà se prevista dalla norma) (1)			10. Categoria di qualità		11. Peso totale lordo/netto in kg			
12. Gli organismi di controllo certificano in base ad un controllo a campione che la merce sopra descritta rispetta, al momento della verifica, le vigenti norme di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.										

Ufficio doganale previsto: entrata/uscita (2)	
Durata di validità: giorni	
Luogo e data di emissione:	Timbro di controllo
.....	
.....	
Controllore: (nome in stampatello)	Firma:
13. Osservazioni:	
(1) Se il prodotto viene riesportato, indicarne l'origine nella casella 9.	
(2) Cancellare l'indicazione pertinente.	

Organismi di controllo **Allegato I)****CERTIFICATO DI DESTINAZIONE INDUSTRIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, REG. (CE) 1148/2001 PER GLI ORTOFRUTTICOLI FRESCI
SOGGETTI ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE COMUNITARIE**

1. Operatore	Certificato di destinazione industriale [Ortofrutticoli freschi soggetti alle norme di commercializzazione istituite dal regolamento (CE) n. 2200/96] N.	
2. Identificazione del mezzo di trasporto	3. Organismi di controllo che rilasciano il certificato	
4. Destinazione industriale del prodotto/Norme e indirizzo del trasformatore:	5. Organismi di controllo	
6. Numero di imballaggi o indicazione <alla rinfusa>	7. Natura del prodotto/origine del prodotto	8. Peso totale in kg lordo/netto (1)
9.		
Ufficio doganale previsto: entrata/uscita (1)	Luogo e data del rilascio	Timbro del controllo
.....		

Procedure da seguire per il trattamento delle domande presentate ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1148/2001, dalle imprese ortofrutticole interessate.

L'articolo 4, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001 prevede la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare, per un periodo di tre anni rinnovabile, gli operatori nella fase della spedizione ad opporre su ogni collo spedito l'etichetta, il cui fac-simile è riportato nell'allegato III del medesimo regolamento.

Tale autorizzazione è concessa nei casi in cui l'impresa interessata:

- offra sufficienti garanzie, quanto al tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli commercializzati e soggetti a norme di qualità;
- disponga di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dallo Stato membro;
- possieda attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti;
- si impegni ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutte le operazioni di controllo compiute.

La citata disposizione contempla, inoltre, la revoca dell'autorizzazione di che trattasi, laddove non sia rispettata da parte dell'impresa una delle condizioni sopra citate.

Onde consentire l'applicazione della richiamata normativa, vengono disposte le seguenti procedure:

1) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le imprese interessate presentano agli organismi di controllo, apposita istanza finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione e corredata da specifica scheda, in cui devono essere indicati i rispettivi dati di ordine tecnico, economico, strutturale ed organizzativo, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

Gli organismi di controllo, dopo la preventiva e sommaria istruttoria a livello cartaceo, dispongono un sopralluogo presso l'impresa istante, nel corso del quale i funzionari incaricati:

- verificano l'avvenuta iscrizione dell'impresa alla banca dati nazionale AGEA e, nel caso di soggetto già iscritto al previgente registro degli operatori ortofrutticoli, accertano l'avvenuta segnalazione dei previsti dati integrativi da parte dell'impresa, attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica;
- verificano l'esattezza dei dati segnalati in domanda;
- accertano la sussistenza delle attrezzature adeguate alla preparazione ed al condizionamento dei prodotti;
- verificano, attraverso controlli di qualità sui prodotti in fase di spedizione, la presenza del previsto tasso di conformità alle norme di commercializzazione costante ed elevato;
- valutano le capacità tecnico-professionali degli addetti ai controlli (livello di conoscenza delle norme di qualità e di altra disposizione concernente i tipi di confezionamento e la commercializzazione della merce);
- rilasciano il previsto registro in cui, a cura dei citati addetti, devono risultare i dati relativi a tutte le operazioni di controllo eseguite;
- verificano a regime la sussistenza e la regolare tenuta del registro.

Le risultanze del sopralluogo sono oggetto di un processo di verbalizzazione, redatto e sottoscritto dai controllori.

In caso di esito positivo gli organismi di controllo rilasciano i seguenti atti:

- a) attestato di idoneità per l'addetto al controllo designato dall'impresa;
- b) certificato di autorizzazione all'utilizzo del logo comunitario di cui all'allegato III del reg. (CE) n. 1148/2001, con la contestuale attribuzione di un numero di registrazione, univoco a livello nazionale;
- c) dichiarazione d'impegno di controllo della qualità dei prodotti commercializzati, da sottoporre alla firma anche del rappresentante legale dell'impresa.

Gli organismi di controllo trasmettono all'autorità di coordinamento copia della certificazione rilasciata.

2) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Ove l'operatore non offra più garanzie sufficienti di un tasso di conformità costante ed elevato o laddove non sia più rispettata una delle condizioni innanzi richiamate, gli organismi di controllo provvedono a revocare all'impresa interessata l'autorizzazione di apporre il logo su ogni collo spedito, comunicando all'autorità di coordinamento le decisioni assunte.

PROCESSO VERBALE CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO
(art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689)

Il giorno _____ alle ore _____ in _____ Via/P.za _____

il/i sottoscritto/i _____ qualifica _____ organismi di controllo _____

ha/hanno accertato a carico della Ditta _____

con sede in _____ partita IVA/CF _____

procedendo alla relativa contestazione e consegnando il presente verbale nelle mani di (1) _____

nato a _____ il _____, qualificatosi come _____, con eventuale successiva notificazione al legale rappresentante della stessa, qualora assente, Sig. _____

la violazione (barrare l'articolo ed il comma interessato):

- del/i titolo/i _____ del reg. (CE) n. 1148/2001 e successive modifiche, sanzionata dall'articolo 4, comma 1 o 2 del Dlgs n. 306/2002
- dell'articolo 2, comma 1 o 2 del Dlgs n. 306/2002
- dell'articolo 3, comma 1 o 2 del Dlgs n. 306/2002

su una partita di _____ come da check list n. _____ del _____

La violazione è stata accertata su n. _____ colli prelevati dalla partita di complessivi n. _____ colli, secondo quanto previsto dall'allegato IV del reg. (CE) n. 1148/2001.

La violazione, ai sensi del Dlgs n. 306/2002, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria (barrare l'articolo ed il comma interessato):

- per l'articolo 2, comma 1, da 260,00 a 1.550,00 €
- per l'articolo 2, comma 2, da 1.100,00 a 6.200,00 €
- per l'articolo 3, comma 1, da 1.100,00 a 6.200,00 €
- per l'articolo 3, comma 2, da 260,00 a 1.550,00 €
- per l'articolo 4, comma 1, da 550,00 a 15.500,00 €
- per l'articolo 4, comma 2, da 5.000,00 a 50.000,00 €

EVENTUALI DICHIARAZIONI DELLE PARTI

(1) _____ L'/gli addetto/i al controllo _____

MODALITA' DI ESTINZIONE
(Articolo 16, legge n. 689/81)

Entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro _____ + Euro 5,16 (spese di notifica), sul c/c postale n. _____ intestato all'Organismo di controllo - Regione _____, indicando la casuale del versamento (importo relativo a sanzione amministrativa di cui al Dlgs n. 306/2002 - verbale n. _____).

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti all'ufficio _____ e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità (art. 18, legge n. 689/81).

Nel caso di violazione dell'articolo 4, comma 1, la partita potrà essere immessa al consumo allo stato fresco solo dopo essere stata resa conforme alla normativa.

Partita n.....

Controllo di Identità (Reg.C.E. 1148/2001 art.9 comma1, All. IV)

IDENTIFICAZIONE DELLA PARTITA OGGETTO DEL CONTROLLO

Sez. A) Impresa fornitrice della partita

Medesima impresa del controllo | |

RAGIONE SOCIALE

N.iscrizione | | | | | | | | / | | | | |

CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | |

PARTITA IVA | | | | | | | | | | | |

SEDE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV | | | CAP | | | | | TELEFONO

Sez. B) Estremi del Documento di Trasporto (DDT) esibito dall'operatore controllato

Numero:..... Data(gg/mm/aaaa): | | | / | | | / | | | | | |

Sez. C) Elementi della partita desunti dal documento di trasporto e dalle indicazioni esterne:

Mezzo di trasporto..... Destinazione.....

Prodotto..... Varietà..... Categoria..... Calibro.....

Colli..... Peso (Kg.).....

Sez. D) Composizione della partita all'atto del controllo:

colli n° | | | | | |

Peso (Kg.) | | | | | |

Sez. E) Dal documento di trasporto (DdT) emerge l'avvenuto assolvimento della comunicazione di attività (Notifica di spedizione) al momento della spedizione da parte dell'impresa fornitrice (D.M.....; (D.Lgs.n.306/2002 Art.3 comma 2)

SI | | Prot. n° | | | | | | | |

NO | |

Riportare estremi del verbale n°... | | | | | | | | | |

OPPURE (in caso di verifiche in fase di spedizione)

Sez. F) L'operatore ha dato comunicazione della spedizione in tempo utile agli organismi di controllo mediante notifica singola/periodica

SI | | riferimento notifica | | | | | | | |

NO | | perché

| | l'operatore è esentato ex art.4 reg.(CE) 1148/2001 (autorizzazione Logo Comunitario)

| | la spedizione è/era inferiore a 1 tonnellata

| | la commercializzazione avviene all'interno della regione

| | senza giustificazione

| | Altro.....

Riportare estremi del verbale n°... | | | | | | | | | |

Sez. G) Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto le indicazioni sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in maniera visibile all'interno del mezzo di trasporto

SI | |

NO | | Indicare quali sono le indicazioni non corrispondenti

| | nominativo imballatore/speditore

| | numero iscrizione alla Banca nazionale Dati

| | Prodotto

| | varietà o tipo commerciale o calibro

| | composizione

| | origine

| | Altro.....

Riportare estremi del verbale n°... | | | | | | | | | |

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) N° Progr. | | | | | | | | | |

Partita n.....

Controllo di Conformità (Reg.C.E. 1148/2001 art.9 comma 1, All. IV)

Sez. H) Campione esaminato

colli n° | | | | | |

Peso (Kg.) | | | | | |

Sez. I) Risultanze del controllo effettuato

Presentazione conforme

SI

NO perché Omogeneità
 Condizionamento

Sez. L) Indicazioni esterne complete

SI

NO perché è assente l'etichetta sull'imballaggio
 sono assenti una o più indicazioni previste dalle norme di qualità di cui:
.....
 le indicazioni sono inesatte, di cui
.....
 Altro.....

Sez. M) E' presente sull'imballaggio il Logo Comunitario

NO

SI con numero | | | | | |

Denominazione impresa confezionatrice.....

N.iscrizione | | | | | | | | | | / | | | | | |

Sez. N) Verifica della conformità tecnica

Il prodotto è CONFORME

SI

NO perché (indicare le carenze riscontrate e le relative percentuali (ivi compreso di discordanza tra le caratteristiche tecniche accertate sul prodotto e i dati riportati in etichetta)

Sez. O) Esito del controllo di conformità

Il controllo di conformità del prodotto alla norma di commercializzazione, di cui al Reg.(C.E.)

n.....del | | | | / | | | | / | | | | | | ha dato esito **POSITIVO** (D.Lgs.n.306/2002 Art.2 e/o art.4 comma 1/2)

SI Viene rilasciato, nel caso di spedizione verso altri Paesi CE il certificato di conformità n°.....

NO per le seguenti motivazioni:

- Presentazione
- Indicazioni esterne
- Logo comunitario
- Conformità Tecnica
- Sanabile

L'operatore viene informato che potrà proseguire nella commercializzazione del prodotto solo dopo averlo reso conforme alla normativa vigente. Al riguardo viene rilasciato un "attestato di non conformità" con l'indicazione dei difetti riscontrati e dei provvedimenti presi (Reg. 1148/2001 art.9 comma 3).

Non sanabile

Altro.....

Riportare estremi del verbale n°...| | | | | | | |

QUADRO B 2/3**CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. GROSSISTA
- 1.a GROSSISTA DI MERCATO , CHE *COMMERCIALIZZA ALL'INTERNO DI UN MERCATO ALL'INGROSSO AGROALIMENTARE
- 1.b GROSSISTA FUORI MERCATO, CHE *COMMERCIALIZZA FUORI DAI MERCATI ALL'INGROSSO E CHE RISULTA IN POSSESSO DI MAGAZZINI IDONEI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
2. OPERATORE CONTOTERZISTA (IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO PER CONTO TERZI)
INDICARE L'ESATTA FIGURA COMMERCIALE (ES. COMMISSIONARIO).....
3. ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTA AI SENSI DEL REG. CE N.2200/96 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
4. COOPERATIVA DI PRODUTTORI.
- 4.a COOPERATIVA DI PRODUTTORI NON ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA .
- 4.b COOPERATIVA DI PRODUTTORI ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA,
MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
5. IMPRENDITORE AGRICOLO
CON VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, SUPERIORE AD€60.000,00
- 5.a NON ASSOCIATO AD OP O A COOPERATIVA
- 5.b ASSOCIATO AD OP O AD COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
6. CENTRALI D'ACQUISTO E PIATTAFORME PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
7. GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E NON (CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO
NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A €60.000,00).
- 7.a IPERMERCATI
- 7.b SUPERMERCATI
- 7.c DISCOUNTS
- 7.d CASH & CARRY
- 7.e ALTRE SUPERFICI DI VENDITA
8. DETTAGLIANTI TRADIZIONALI (NON ORGANIZZATI), CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO
NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A €60.000,00.
- 8.a SPECIALISTI IN FRUTTA E VERDURA OPERANTI SU AREE PRIVATE/PUBBLICHE IN SEDE FISSA
- 8.b AMBULANTI

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALI ESERCITATE

1. CESSIONE DI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO IN AMBITO LOCALE.
2. CESSIONE DI PRODOTTI E RELATIVA SPEDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE.
3. CESSIONE, CON RELATIVA SPEDIZIONE, DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
4. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.
5. ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI LOCALI
6. ACQUISTO DI PRODOTTI SUL MERCATO NAZIONALE
7. ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
8. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DA MERCATI DI PAESI TERZI.

QUADRO B 3/3**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (quantitativi medi annui espressi in tonnellate)****ORTAGGI**

- | | | | |
|-----|--------------------------|---|-----------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | <u>AGLI</u> | <u>T.</u> |
| 2. | <input type="checkbox"/> | <u>ASPARAGI</u> | <u>T.</u> |
| 3. | <input type="checkbox"/> | <u>CARCIOFI</u> | <u>T.</u> |
| 4. | <input type="checkbox"/> | <u>CAROTE</u> | <u>T.</u> |
| 5. | <input type="checkbox"/> | <u>CAVOLFIORI</u> | <u>T.</u> |
| 6. | <input type="checkbox"/> | <u>CAVOLI DI BRUXELLES</u> | <u>T.</u> |
| 7. | <input type="checkbox"/> | <u>CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI</u> | <u>T.</u> |
| 8. | <input type="checkbox"/> | <u>CETRIOLI</u> | <u>T.</u> |
| 9. | <input type="checkbox"/> | <u>CICORIA WITLOOF</u> | <u>T.</u> |
| 10. | <input type="checkbox"/> | <u>CIPOLLE</u> | <u>T.</u> |
| 11. | <input type="checkbox"/> | <u>FAGIOLINI</u> | <u>T.</u> |
| 12. | <input type="checkbox"/> | <u>LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE</u> | <u>T.</u> |
| 13. | <input type="checkbox"/> | <u>MELANZANE</u> | <u>T.</u> |
| 14. | <input type="checkbox"/> | <u>PIMENTI O PEPERONI DOLCI</u> | <u>T.</u> |
| 15. | <input type="checkbox"/> | <u>PISELLI</u> | <u>T.</u> |
| 16. | <input type="checkbox"/> | <u>POMODORI</u> | <u>T.</u> |
| 17. | <input type="checkbox"/> | <u>PORRI</u> | <u>T.</u> |
| 18. | <input type="checkbox"/> | <u>SEDANI A COSTE</u> | <u>T.</u> |
| 19. | <input type="checkbox"/> | <u>SPINACI</u> | <u>T.</u> |
| 20. | <input type="checkbox"/> | <u>ZUCCHINE</u> | <u>T.</u> |
| 21. | <input type="checkbox"/> | <u>FUNGHI COLTIVATI</u> | <u>T.</u> |

FRUTTA

- | | | | |
|----|--------------------------|--|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <u>AGRUMI</u> | <u>T.</u> |
| | | (ARANCE DOLCI/LIMONI/MANDARINI COMPRESI SATSUMA/CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI) | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <u>ALBICOCCHIE</u> | <u>T.</u> |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <u>AVOCADI</u> | <u>T.</u> |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <u>CILIEGIE</u> | <u>T.</u> |
| 5 | <input type="checkbox"/> | <u>COCOMERI</u> | <u>T.</u> |
| 6 | <input type="checkbox"/> | <u>FRAGOLE</u> | <u>T.</u> |
| 7 | <input type="checkbox"/> | <u>KIWI</u> | <u>T.</u> |
| 8 | <input type="checkbox"/> | <u>MELE</u> | <u>T.</u> |
| 9 | <input type="checkbox"/> | <u>MELONI</u> | <u>T.</u> |
| 10 | <input type="checkbox"/> | <u>PERE</u> | <u>T.</u> |
| 11 | <input type="checkbox"/> | <u>PESCHE E NETTARINE</u> | <u>T.</u> |
| 12 | <input type="checkbox"/> | <u>PRUGNE</u> | <u>T.</u> |
| 13 | <input type="checkbox"/> | <u>UVA DA TAVOLA</u> | <u>T.</u> |
| 14 | <input type="checkbox"/> | <u>NOCI COMUNI CON GUSCIO</u> | <u>T.</u> |
| 15 | <input type="checkbox"/> | <u>NOCCIOLE IN GUSCIO</u> | <u>T.</u> |

RICHIESTA DI CONTROLLO N° Prot. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Anno |_|_|_|_|

<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE	<input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE
--	--

Sez.A) OPERATORE	N.iscrizione _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _
In regime di autocontrollo _ _	
RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
PARTITA IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	
PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	
COMUNE	PROV _ _ CAP _ _ _ _ _ TELEFONO
TELEFAX E-MAIL	

Sez.B) LUOGO DOVE EFFETTUARE IL CONTROLLO (SE DIVERSO DAL PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE)
PRESSO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
COMUNE PROV _ _
ALTRE INDICAZIONI.....

Sez.C) MERCATO DEL PAESE EXTRA U.E. DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DELLA MERCE
Paese.....

Sez.D) MEZZO DI TRASPORTO
<input type="checkbox"/> Gommato <input type="checkbox"/> Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Ferrovia <input type="checkbox"/> Altro.....

Sez.E) DATA e ORARIO DELL' IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE	
Mese	Gen- _ Feb- _ Mar- _ Apr- _ Mag- _ Giu- _ Lug- _ Ago- _ Set- _ Ott- _ Nov- _ Dic- _
Giorno	01- _ 02- _ 03- _ 04- _ 05- _ 06- _ 07- _ 08- _ 09- _ 10- _ 11- _ 12- _ 13- _ 14- _ 15- _ 16- _ 17- _ 18- _ 19- _ 20- _ 21- _ 22- _ 23- _ 24- _ 25- _ 26- _ 27- _ 28- _ 29- _ 30- _ 31- _
Orario	dalle ore _ _ : _ _ alle ore _ _ : _ _

Sez.F) PRODOTTI IN IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE					
<input type="checkbox"/> AGLI	T.	<input type="checkbox"/> MELANZANE	T.	<input type="checkbox"/> CILIEGIE	T.
<input type="checkbox"/> ASPARAGI	T.	<input type="checkbox"/> PIMENTI O PEPERONI DOLCI	T.	<input type="checkbox"/> COCOMERI	T.
<input type="checkbox"/> CARCIOFI	T.	<input type="checkbox"/> PISELLI	T.	<input type="checkbox"/> FRAGOLE	T.
<input type="checkbox"/> CAROTE	T.	<input type="checkbox"/> POMODORI	T.	<input type="checkbox"/> KIWI	T.
<input type="checkbox"/> CAVOLFIORE	T.	<input type="checkbox"/> PORRI	T.	<input type="checkbox"/> MELE	T.
<input type="checkbox"/> CAVOLI DI BRUXELLES	T.	<input type="checkbox"/> SEDANI A COSTE	T.	<input type="checkbox"/> MELONI	T.
<input type="checkbox"/> CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTI	T.	<input type="checkbox"/> SPINACI	T.	<input type="checkbox"/> PERE	T.
<input type="checkbox"/> CETRIOLI	T.	<input type="checkbox"/> ZUCCHINE	T.	<input type="checkbox"/> PESCHE E NETTARINE	T.
<input type="checkbox"/> CICORIA WITLOOF	T.	<input type="checkbox"/> FUNGHI COLTIVATI	T.	<input type="checkbox"/> PRUGNE	T.
<input type="checkbox"/> CIPOLLE	T.	<input type="checkbox"/> MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI	T.	<input type="checkbox"/> UVA DA TAVOLA	T.
<input type="checkbox"/> FAGIOLINI	T.	<input type="checkbox"/> AGRUMI	T.	<input type="checkbox"/> NOCI COMUNI CON GUSCIO	T.
<input type="checkbox"/> LATTUGHE,INDIVIE RICCE E S	T.	<input type="checkbox"/> ALBICOCHE	T.	<input type="checkbox"/> NOCCIOLE IN GUSCIO	T.
<input type="checkbox"/> MELANZANE	T.	<input type="checkbox"/> AVOCADI	T.		

Sez.G)	
Per l'operatore, in qualità di (barrare la voce di interesse)	
<input type="checkbox"/> responsabile dell'importazione/esportazione	data (gg/mm/aaaa) _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _ della richiesta
<input type="checkbox"/> rappresentante legale dell'impresa	
<input type="checkbox"/> referente per il controllo di conformità	
<input type="checkbox"/> rappresentante del punto di commercializzazione	

COGNOME.....	NOME.....
(Firma).....	

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La presente guida contiene le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione alla Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli, di seguito denominata B.N.D.O.O., prevista dall'art. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e dall'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- la regolamentazione comunitaria e nazionale individua nella citata B.N.D.O.O., che assorbe il Registro degli operatori ortofrutticoli istituito a norma del Reg. CE n. 2251/92, ora abrogato, dal Reg. CE n. 1148/01, lo strumento principale per l'identificazione degli operatori che prendono parte alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione;
- l'art. 3, par. 4) del Reg. CE n. 1148/2001 prevede l'obbligo, per gli operatori ortofrutticoli interessati, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dallo Stato italiano per la costituzione e l'aggiornamento della B.N.D.O.O.;
- il Decreto Legislativo del 10 dicembre 2002 n. 306 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2003) stabilisce misure sanzionatorie di carattere amministrativo, sia per la mancata iscrizione da parte dei soggetti tenuti (art. 2 - 1° comma) e sia per omessa o difforme fornitura delle informazioni richieste dagli Organismi competenti (art. 3 - 2° comma), in virtù di quanto previsto dal menzionato Reg. CE n. 1148/2001, salvo che non si ravvisino violazioni di norme penali;
- la domanda d'iscrizione va presentata, una sola volta, agli Uffici delle Regioni e Province Autonome, nei cui rispettivi ambiti territoriali insistono le sedi legali degli operatori interessati. Ogni e qualsiasi modifica, integrazione o variazione deve essere comunicata ai medesimi uffici entro e non oltre 60gg dalla data dell'evento. L'elenco di tali Uffici ed i relativi indirizzi è riportato al punto 3) della presente guida;
- la domanda d'iscrizione alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della tariffa, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di €14,62;
- sono tenuti all'inoltro delle domande gli operatori indicati nelle categorie classificate nell'Allegato 1 del citato D.M. 28 dicembre 2001, anche se gli stessi, hanno già richiesto ed eventualmente ottenuto il previsto numero d'iscrizione;
- i seguenti operatori non sono tenuti all'iscrizione alla B.N.D.O.O., ne' sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità per la commercializzazione:
 - 1) all'interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori detentori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti verso i centri di confezionamento e di imballaggio;

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 2) gli imprenditori che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
 - 3) gli imprenditori che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
 - 4) le imprese che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- per alcune categorie di operatori la normativa vigente subordina l'obbligo di presentazione della domanda al superamento di una soglia minima di commercializzato annuo (euro 60.000,00) dei prodotti normati. Il commercializzato di cui trattasi, deve riferirsi a tutti i punti di commercializzazione utilizzati dall'operatore interessato ed al complessivo volume annuo commercializzato dei soli prodotti ortofrutticoli normati, al netto di IVA;
 - le imprese di nuova costituzione sono tenute a richiedere l'iscrizione in B.N.D.O.O. entro e non oltre 30 gg dall'inizio dell'attività, fatta eccezione per gli operatori il cui obbligo è subordinato al superamento della soglia minima del commercializzato, pari ad Euro 60.000 al netto dell'IVA per i prodotti normati, per i quali, tale termine è individuato entro e non oltre 30 gg dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata tale condizione.

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE

IL MODULO D'ISCRIZIONE

Il modulo si compone di due quadri : il quadro "A" ed il quadro "B".

Il **quadro "A"** è costituito da un'unica sezione, concernente i dati identificativi (anagrafica) dell'impresa ed il volume del commercializzato annuo, espresso in euro, dei prodotti ortofrutticoli normati.

Il **quadro "B"** è costituito da tre sezioni (B 1/3 - B 2/3 - B 3/3), ognuna delle quali deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti, e riguarda gli elementi e le caratteristiche del singolo punto di commercializzazione (ubicazione delle strutture utilizzate sia per la commercializzazione, che per il condizionamento, classificazione delle attività, caratteristiche delle attività commerciali esercitate, tipologia e quantità dei prodotti commercializzati).

Come punto di commercializzazione è da intendersi il luogo ove i prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate norme di qualità, sono esposti per la vendita, messi in vendita, o altrimenti commercializzati per conto proprio o per conto terzi.

Qualora l'operatore per la sua attività utilizzi più punti di commercializzazione, per i quali si avvale fiscalmente del medesimo numero di partita IVA dichiarato nel citato quadro " A ", dovrà compilare e trasmettere altrettanti quadri " B ".

Nel caso di trasmissione di una domanda d'iscrizione contenente più quadri " B ", è necessario numerare progressivamente le pagine inviate.

Intestazione e sottoscrizione della domanda, relativa alla richiesta d'iscrizione

- la casella " Nuova domanda " va barrata allorché l'impresa non abbia mai presentato domanda d'iscrizione alla B.N.D.O.O. o al previgente Registro degli operatori ortofrutticoli;
- la casella " Modifica domanda n. iscrizione " , prevista ai fini di un aggiornamento delle informazioni già fornite, va barrata nel caso in cui l'operatore abbia già presentato domanda d'iscrizione alla B.N.D.O.O. o al previgente Registro degli operatori ortofrutticoli. Qualora l'impresa ortofrutticola avesse già ricevuto comunicazione circa l'avvenuta iscrizione, la stessa è tenuta anche a trascrivere il numero attribuito;
- il nominativo del legale rappresentante/titolare che sottoscrive la domanda d'iscrizione deve essere riportato in stampatello;

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- il “numero pagine inviate” da indicare a pag. 1) della domanda, deve comprendere la pagina del quadro “ A “, nonché quelle dei quadri “ B “ compilati;
- il rappresentante legale/titolare dell’impresa è tenuto ad apporre le previste tre firme, indicando il luogo e la data delle sottoscrizioni ed allegando, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La mancanza anche di una delle tre sottoscrizioni impedisce la trattazione della stessa domanda d’iscrizione.

Guida alla compilazione del quadro “ A “

- ai fini dell’identificazione dell’operatore, nella parte iniziale del quadro vanno dichiarati i dati anagrafici dell’impresa (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura - CCIIA). Al riguardo si precisa che la mancanza delle indicazioni richieste, ostacolando il perfezionamento dell’iter istruttorio, potrebbe determinare o un ritardo nell’attribuzione del numero d’iscrizione, o l’archiviazione della domanda, nell’ipotesi in cui fosse impossibile identificare l’impresa;
- la parte riservata ai “ DATI ANAGRAFICI “, deve essere compilata nella sola ipotesi in cui l’operatore abbia la forma di impresa individuale;
- la parte riservata ai dati relativi al “ RAPPRESENTANTE LEGALE “ deve essere compilata solo se l’operatore interessato rivesta una forma giuridica diversa da quella di impresa individuale;
- qualsiasi sia la forma giuridica dell’impresa, l’operatore deve in ogni caso indicare - barrando la specifica casella - lo scaglione del proprio volume del commercializzato annuo, al netto di IVA, dei prodotti ortofrutticoli normati;

Guida alla compilazione del quadro “ B “

- nel quadro “ B 1/3 “, al fine di identificare il singolo punto di commercializzazione, devono essere dichiarati dati ed elementi circa :
 - la tipologia della struttura utilizzata, barrando una delle quattro caselle previste;
 - l’ubicazione della struttura medesima;
 - il rappresentante della conformità dei prodotti ortofrutticoli. Tale figura deve essere rivestita da persona dotata di esperienza che (in possesso di adeguata preparazione in materia di norme comunitarie di commercializzazione) è responsabile della qualità dei prodotti ortofrutticoli posti in vendita e come tale, funge da referente durante l’esecuzione dei controlli di conformità.
In assenza della prevista indicazione, è interlocutore per la conformità il rappresentante legale o il titolare dell’impresa, a prescindere dal possesso dei requisiti suddetti ;
- la seconda parte del quadro “ B 1/3 “ va compilata soltanto se l’impresa dispone a vario titolo di centri di condizionamento (luoghi in cui i prodotti sono soggetti ad operazioni di cernita, calibratura, imballaggio, marcatura ed eventuale magazzinaggio frigorifero) o utilizza per il condizionamento della merce altre strutture gestite da terzi;
- allo scopo di classificare l’impresa nell’ambito di una delle categorie previste dal manuale, l’impresa che presenta la domanda, è tenuta a barrare una delle caselle riportate nella prima parte (“Classificazione dell’attività”) del quadro “ B 2/3 “;
- nella seconda parte (“Caratteristiche delle attività commerciali esercitate”) del quadro “B 2/3”; barrare la/le casella/e riconducibile/i alle tipologie delle cessioni e degli approvvigionamenti di merce effettuati presso il punto di commercializzazione;
- nel quadro “ B 3/3 “, relativamente al singolo punto di commercializzazione, vanno indicati (barrando le rispettive caselle) i prodotti ortofrutticoli commercializzati (distinti in ortaggi e frutta) e soggetti alle norme comuni di qualità, nonché le relative quantità espresse in tonnellate.

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

3) ELENCO DEGLI UFFICI COMPETENTI ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE ALLA B.N.D.O.O.

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
ABRUZZO	REGIONE ABRUZZO Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato Ufficio Interventi di Mercato Via Catullo, 17 65126 PESCARA
BASILICATA	REGIONE BASILICATA Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Ufficio Produzioni Vegetali-P.O. Controlli di Conformità sugli ortofrutticoli Corso A. De Gasperi, 10 75025 Policoro (MT)
BOLZANO (Provincia Autonoma)	PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO Ripartizione 35 - Artigianato, Industria e Commercio Ufficio 35.3 Commercio Via Raiffeisen, n. 5 39100 BOLZANO
CALABRIA	REGIONE CALABRIA Ufficio Interventi Produzioni Industriali e Agroalimentari Via S. Nicola, 8 galleria Mancuso 88100 CATANZARO
CAMPANIA	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali Isola A/6 Centro Direzionale 80143 NAPOLI

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
EMILIA-ROMAGNA	REGIONE EMILIA-ROMAGNA Direzione Generale Agricoltura Servizio Produzioni Vegetali Viale Silvani, 6 40122 BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione Generale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali Servizio Fitosanitario – Sede di Udine Via Caccia, 17 33100 UDINE
LAZIO	REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura Area Servizio Fitosanitario e Tutela delle Risorse Genetiche Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA
LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA Direzione Generale Agricoltura Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere Struttura OCM e Qualità Piazza IV Novembre, 5 20124 MILANO
LIGURIA	REGIONE LIGURIA Servizio Fitosanitario Regionale Via N. Bixio n. 6/7 16128 GENOVA
MARCHE	REGIONE MARCHE Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente Rurale e Foreste Via Tiziano, 44 60100 ANCONA
MOLISE	REGIONE MOLISE Servizio Fitosanitario – Ricerca Applicata – Qualità delle produzioni Via A. Morrone, 48 86035 Larino (CB)

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI**GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE Assessorato Agricoltura Direzione : Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura Settore : Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO
PUGLIA	REGIONE PUGLIA Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione Ufficio II^ Alimentazione e Tutela del Settore Lungomare N. Sauro, 45 70121 BARI
SARDEGNA	ERSAT Servizio Vigilanza, Controlli e Attività ispettive nel comparto agricolo Via Caprera, 8 09123 CAGLIARI
SICILIA	REGIONE SICILIA Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Strutturali Servizio X Fitosanitario Regionale Viale Regione Siciliana, 2675 90145 PALERMO
TOSCANA	REGIONE TOSCANA Direzione Generale dello Sviluppo Economico Settore Produzioni Agricole Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE
TRENTO (PROVINCIA AUTONOMA)	PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Ufficio per la Qualità delle Produzioni Agroalimentari Via G. B. Trener, 3 38100 TRENTO

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
VALLE D'AOSTA	REGIONE AUTONOMA VALLE d'AOSTA Servizio fitosanitario, frutticoltura e produzioni vegetali Lieu-dit. Croix Noire, 4 11020 Saint-Christophe (AO)
UMBRIA	REGIONE UMBRIA Direzione Attività Produttive Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia delle Produzioni - Sezione Terza Via Mario Angeloni, 61 06124 PERUGIA
VENETO	REGIONE del VENETO Direzione Politiche agroalimentari e per le imprese Servizio qualificazione delle produzioni P.O. certificazione di prodotto, di processo e tracciabilità Via Torino, 110 30172 Mestre (VE)